



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 luglio 1999

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1999, n. 21.

Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso.

pag. 5226

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1999, n. 22.

Disposizioni in materia di istruzione e cultura.

pag. 5228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0208/Pres.

Modifica all'elenco delle strade di cui all'articolo

2 della legge regionale 15/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, interdette al pubblico transito con veicoli e nei territori di cui all'articolo 1 della legge stessa. Comuni di Paluzza e Ovaro.

pag. 5233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0209/Pres.

Legge regionale 61/1976, articolo 4. Comitato tecnico consultivo per la concessione dei contributi alle imprese commerciali. Ricostituzione.

pag. 5234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 1999, n. 1247.

Legge regionale 5/1994, articolo 142. Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. a favore delle imprese artigiane della Regione. Direttive per l'attuazione degli in-

terventi previsti dall'articolo 142, comma 1 della legge regionale 5/1994. Modifica D.G.R. 743/1995.

pag. 5235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 maggio 1999, n. 1531.

Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 15/1991 come sostituito dall'articolo 39 della legge regionale 8/1999.

pag. 5237

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 maggio 1999, n. 1540. (Estratto).

Legge regionale 9/1999, articolo 23. Interventi nel settore dell'edilizia abitativa. Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge regionale 29/1992. Approvazione schemi di convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., tra quest'ultimo e le banche, e schema di bando.

pag. 5238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 maggio 1999, n. 1717.

Legge regionale 8/1999, articolo 26, comma 2 - Individuazione delle località ad economia turistica e determinazione dei criteri per l'individuazione.

pag. 5242

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 giugno 1999, n. 1933. (Estratto).

DOCUP Obiettivo 2 1997-1999. Presa d'atto della decisione della Commissione Europea C(99)945 del 23 aprile 1999 che modifica la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997 relativa all'approvazione del DOCUP per gli interventi strutturali nella Regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'obiettivo 2.

pag. 5243

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 giugno 1999, n. 2043.

Fondo Sociale Europeo, anno 1999, obiettivo 4, asse 2. Approvazione del bando, con modalità a sportello, per la presentazione di progetti formativi relativi ad interventi di aggiornamento individuale del personale occupato in funzioni tecniche, di management e di ricerca/sviluppo.

pag. 5247

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 giugno 1999, n. 2051. (Estratto).

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - Obiettivo 2 - Azione 3.2 «Riqualificazione urbana» - Individuazione delle iniziative ammesse a finanziamento.

pag. 5248

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5254

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5254

Comune di Forgaria del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

pag. 5254

Comune di Forgaria del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

pag. 5254

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale.

pag. 5254

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

pag. 5254

Comune di Meduno. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5255

Comune di San Canzian d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale.

pag. 5255

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 49 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5255

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5255

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 51 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5255

Comune di Trasaghis. Variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche

e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 40/1999.

pag. 5255

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna
Udine

Pubblicazione del provvedimento sindacale di variazione della zona climatica ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 ai fini dei benefici previsti dal Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0248/Pres. dell'1 luglio 1998. Decreto del Sindaco di Polcenigo (Pordenone) 1 febbraio 1999, n. 1344 (Estratto).

pag. 5256

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Azienda dei parchi e delle foreste regionali - Udine:

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo denominato «Monte Larice Est e Alto - Cimanera Est».

pag. 5257

Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

Estratto dell'avviso di vendita immobiliare a trattativa privata dell'immobile sito in Comune di Tarvisio, via Gorizia, 6.

pag. 5257

Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia - Udine:

Deliberazione del Consiglio direttivo 10 febbraio 1999, n. 6. Programma di attività per il 1999; legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articoli 6 e 66.

pag. 5257

C.C.I.A.A. di Gorizia - Azienda speciale per il porto di Monfalcone:

Bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione relativa alla realizzazione di un ampliamento della palazzina servizi sita in prossimità dell'ambito portuale.

pag. 5263

Comune di Fagagna (Udine):

Avviso di asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per trasporto scolastico - Rettifica dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 9 giugno 1999.

pag. 5263

Comune di Latisana (Udine):

Avviso di gara mediante asta pubblica per la fornitura, l'installazione ed il collaudo di attrezzature informatiche per il completamento della automazione del Servizio informativo comunale.

pag. 5264

Comune di Muggia (Trieste):

Avviso di gara esperita relativa all'appalto dei lavori di rinnovo e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica.

pag. 5264

Comune di Palazzolo dello Stella (Udine):

Estratto dell'avviso d'asta per l'aggiudicazione dei lavori di adattamento del sottopasso pedonale ferroviario del capoluogo per il collegamento con la via pubblica e sistemazione viabilità correlata.

pag. 5265

Comune di Artegna (Udine):

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano di lottizzazione in località via Chiamuzzacco e della va-

riante n. 2 al Piano di lottizzazione di via San Leonardo.

pag. 5265

Comune di Aviano (Pordenone):

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Ex IN.F.A.».

pag. 5266

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «La Martora».

pag. 5266

Comune di Camporomido (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 5 - legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 5266

Comune di Campolongo al Torre (Udine):

Statuto comunale.

pag. 5267

Comune di Gorizia:

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica denominato Piano di recupero di «Piazza San Rocco».

pag. 5281

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica denominato Piano di recupero di «Via Lunga».

pag. 5282

Comune di Grimacco (Udine):

Statuto comunale.

pag. 5282

Comune di Pasiano di Pordenone (Pordenone):

Avviso di deposito del P.R.P.C. d'iniziativa privata relativo alla zona «C» del capoluogo - comparti 1-2-3-4. Ditta proponente: Viglietti Aldo, Roberto, Andreina, Giovanna, Cristina, Orietta, Carlo e Prodocimo Carla.

pag. 5287

Comune di Roveredo in Piano (Pordenone):

Avviso di adozione del P.R.P.C. n. 2 di iniziativa pubblica «Area centrale» - Aree di coordinamento n. 1-2-3.

pag. 5288

Comune di Udine:

Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano particolareggiato del Centro città relativa alla nuova articolazione planivolumetrica di edifici in via Marco Volpe - via Castellana.

pag. 5288

FRIULIA S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Trieste:

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria.

pag. 5289

Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Udine:

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa legge regionale 22 aprile 1999, n. 9, articolo 23.

pag. 5289

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Bando di concorso pubblico relativo a 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

pag. 5289

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti del ruolo tecnico.

pag. 5292

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Udine:

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di posti di operatore professionale di 1^a categoria collaboratore.

pag. 5293

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di assistente sociale 7^a q.f. per il servizio sociale dei Comuni.

pag. 5293

Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Palmanova (Udine):

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico di 1^o livello dirigenziale della disciplina di anestesia e rianimazione.

pag. 5293

Istituto per l'infanzia «Ospedale infantile e Pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi» - Trieste:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di ingegnere dirigente.

pag. 5294

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1999, n. 21.

Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce il particolare ruolo delle Società di Mutuo Soccorso, costituite senza fini di lucro nel territorio regionale, per la promozione culturale, civile e sociale delle comunità locali.

2. A tal fine, la Regione valorizza la funzione sociale e di servizio perseguita dalle stesse, favorendo la diffusione delle attività di tali organismi nell'assistenza, nella promozione culturale e nella protezione sociale integrativa e tutelando il loro patrimonio storico-culturale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è assicurato il sostegno al funzionamento delle Società di Mutuo Soccorso, nonché alla collaborazione nelle attività tra le stesse, singole o associate, con i Comuni e le altre istituzioni pubbliche, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 2

(Riconoscimento di interesse locale)

1. Per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso, la Regione riconosce agli archivi delle Società stesse la qualifica di «interesse locale».

2. Per diffondere la conoscenza di tale patrimonio storico-culturale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura, promuove un preliminare censimento di tutti i

beni culturali appartenenti alle Società di Mutuo Soccorso nel territorio regionale.

Art. 3

(Attribuzione di funzioni)

1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

2. Annualmente la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4 in relazione al numero delle Società di Mutuo Soccorso in attività, sentito il parere del coordinamento di cui all'articolo 7.

Art. 4

(Interventi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le Province sono autorizzate a concedere contributi per:

a) la conservazione ed il restauro del materiale storico e documentario;

b) l'istituzione di premi di studio finalizzati alla ricerca ed all'approfondimento sulle origini e sulle attività delle Società di Mutuo Soccorso;

c) iniziative e programmi per l'aggiornamento e la nuova realizzazione delle finalità di mutuo soccorso, anche nella prospettiva della mutualità e previdenza integrative;

d) convenzioni con le istituzioni locali per la gestione di iniziative e servizi nell'area sociale, formativa e ricreativa;

e) iniziative e programmi per la diffusione dei valori della mutualità nelle comunità locali ed in particolare nelle scuole e per le giovani generazioni;

f) interventi su edifici di proprietà per l'ammodernamento, il rinnovo e la sostituzione di impianti e per l'adeguamento alle normative di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Le iniziative ed i programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti negli statuti delle Società di Mutuo Soccorso.

3. I programmi e le iniziative di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), possono comprendere anche l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera f), sono concessi in conto capitale nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

5. Le Società di Mutuo Soccorso, per le attività diverse da quelle indicate al comma 1, possono accedere ai contributi previsti dalla vigente legislazione regionale di settore con le procedure e modalità dalla stessa previste.

Art. 5

(Presentazione delle domande di contributo)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 4, le Società di Mutuo Soccorso devono presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno domanda alla Provincia competente per territorio, corredata della seguente documentazione:

a) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), il programma annuale di massima ed il preventivo di spesa;

b) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), la relazione descrittiva dell'iniziativa, il preventivo di spesa, la copia della convenzione con l'istituzione locale, anche di durata pluriennale, riguardante una o più Società di Mutuo Soccorso;

c) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), un progetto preliminare delle opere da realizzare.

Art. 6

(Concessione dei contributi)

1. Le Province determinano preliminarmente i criteri, le priorità e le modalità di concessione dei contributi.

2. Le Province formulano annualmente un riparto dei contributi ed esercitano il controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo dei finanziamenti.

3. Per la redazione dei rendiconti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Art. 7

(Istituzione del coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso)

1. Per promuovere l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 ed assicurare una collaborazione ed un collegamento costante con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, è istituito un coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso, composto da un rappresentante per ciascuna Provincia eletto dalle Società stesse.

2. Il coordinamento designa un referente regionale che resta in carica per due anni e può essere riconfermato; individua altresì la sede del coordinamento stesso.

3. Alle riunioni del coordinamento possono essere invitati, di volta in volta, i rappresentanti di enti, istituzioni ed associazioni.

4. Il coordinamento, d'intesa con le Province competenti per territorio, individua annualmente una quota delle risorse disponibili, non superiore al 10 per cento dell'ammontare delle stesse, la cui utilizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del coordinamento stesso anche per spese relative al suo funzionamento.

5. Il coordinamento esprime altresì, annualmente, su richiesta della competente Direzione regionale ed entro trenta giorni dalla stessa, il parere di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5228 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione VI - con la denominazione «Spese per il censimento nel territorio regionale del patrimonio storico-culturale delle Società di Mutuo Soccorso» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5300 (1.1.153.5.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VI - con la denominazione «Trasferimenti alle Province per la valorizzazione della funzione sociale e di servizio e per la tutela del patrimonio storico-culturale delle Società di Mutuo Soccorso» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5300 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

3. All'onere complessivo di lire 400 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predefiniti).

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque

que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 luglio 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale»), è il seguente:

Art. 8

(Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di contributi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento per acquisto o ristrutturazione di immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'Ufficio regionale che ha concesso il contributo.

2. Ai beneficiari di cui al comma 1, nei casi non previsti dal medesimo comma, è consentito di presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Nota all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 («Nuove norme di contabilità regionale»), è il seguente:

Art. 2

(Leggi di spesa)

Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale la determinazione dell'entità della relativa spesa. Gli stanziamenti così determinati, con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa, vengono riportati in apposito elenco da allegarsi alla legge predetta.

Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.

Per le spese in conto capitale (o di investimento), la Giunta regionale può autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'as-

sunzione di obbligazioni nei limiti dell'intero stanziamento previsto, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 5, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 41

- d'iniziativa dei consiglieri Molinaro, Alzetta, Antonaz, Bortuzzo, Brussa, Cruder, Degano, Fasola, Mattassi, Moretton, Salvador, Tesini, presentata al Consiglio regionale in data 2 dicembre 1998;
- assegnata alla III Commissione permanente in data 14 dicembre 1998;
- esaminata ed approvata all'unanimità dalla III Commissione permanente, nella seduta del 22 aprile 1999, con proposta al Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del Regolamento interno, che si discuta sul testo del proponente senza una relazione di maggioranza.
- esaminata ed approvata a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 25 maggio 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 1 luglio 1999, n. 19/2-111/99 Gab.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1999, n. 22.

Disposizioni in materia di istruzione e cultura.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 36 della legge regionale 4/1992, concernente l'Associazione Internazionale dell'Operetta)

1. All'articolo 6, comma 56, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole «commi da 2 a 20» sono sostituite dalle parole «commi da 2 a 16».

2. All'articolo 36, comma 17, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono aggiunte, in fine, le parole «e a sostenerne l'attività di spettacolo nella regione».

3. In relazione a quanto disposto dal comma 2, alla denominazione del capitolo 5304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole «e a sostegno dell'attività di spettacolo nella regione».

Art. 2

(Modifiche a norme in materia di diritto allo studio)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Ai destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono concessi assegni di studio nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi.

2. La misura massima degli assegni è fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in un importo differenziato per le scuole dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza. In nessun caso l'importo dell'assegno concesso può essere superiore all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

3. Gli assegni sono concessi fino alla misura di cui al comma 2 ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF non superiore a lire 50 milioni. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno. Ai fini della determinazione dell'importo del reddito complessivo, come definito ai sensi del presente comma, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a lire 5 milioni.

4. La misura massima dell'assegno è ridotta al 75 per cento dell'importo determinato ai sensi del comma 2 per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra lire 50 milioni e lire 75 milioni, e, rispettivamente, al 50 per cento dell'importo medesimo per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra lire 75 milioni e lire 100 milioni.».

2. All'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il comma 47 è sostituito dal seguente:

«47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle famiglie aventi un reddito imponibile

complessivo non superiore a lire 50 milioni, che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, un contributo, nella misura massima di lire un milione, a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico ed acquisto di testi scolastici.».

3. All'articolo 16 della legge regionale 3/1998, il comma 49 è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione limitatamente all'anno 1999.

5. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14/1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5029 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica 22 - programma 0.15.1 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione «Assegni di studio agli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie non statali per le spese di iscrizione e di frequenza» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1999.

6. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 47, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

7. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 40 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

Art. 3

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/1999 in materia di insegnamento della lingua e della cultura friulana)

1. All'articolo 6 della legge regionale 4/1999, il comma 80 è sostituito dal seguente:

«80. Per l'anno 1999 le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 78 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il 31 luglio 1999, corredate di una dettagliata relazione illustrativa dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'attività didattica prevista. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il 15 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.».

Art. 4

(Modifica alla legge regionale 55/1990 in materia di diritto allo studio universitario)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«Art. 27 bis

(Contributi per attività convittuale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 27, gli Enti, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'articolo 19, con particolare riguardo a quelle contenute nel comma 3, lettera a), possono erogare contributi a favore di soggetti privati, operanti nel Friuli-Venezia Giulia, che svolgano attività convittuale a favore di studenti universitari, ove gli stessi posseggano i requisiti previsti dall'articolo 28 per la partecipazione alla procedura concorsuale.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 e non possono superare per ciascuno studente un ammontare pari al 50 per cento del costo medio unitario regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli Enti.

4. Le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione dei contributi erogati sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

5. I contributi del presente articolo non sono cumulabili con altri trasferimenti finanziari derivanti dalle eventuali convenzioni stipulate tra gli Enti ed i soggetti di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 27.

6. Non sono ammessi all'eventuale indennità sostitutiva del servizio abitativo gli studenti che trovano alloggio nelle strutture dei soggetti privati ammessi ai contributi del presente articolo.

7. Per l'applicazione del presente articolo la Giunta regionale consulta periodicamente i soggetti di cui al comma 1 o le loro rappresentanze.».

2. Per le finalità dell'articolo 27 bis della legge regionale 55/1990, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, lo stanziamento autorizzato dal bilancio regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 55/1990, a carico del capitolo 5080, è aumentato di lire 200 milioni per l'anno 1999.

3. In relazione al disposto di cui al comma 2, alla denominazione del capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole «e la concessione di contributi a soggetti privati che svolgano attività convittuale in favore degli studenti universitari». All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1999, derivante dal comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dei articoli 6 e 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 20 gennaio 1999, n. 15.

Art. 5

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/1969 in materia di sviluppo dell'istruzione universitaria)

1. L'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 73, della legge regionale 4/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Finanziamenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione)

1. Nel quadro dell'azione tesa a promuovere lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediante la stipula di apposite convenzioni, il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche realizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine e aventi ad oggetto le seguenti iniziative:

a) istituzione di corsi di dottorato e di corrispondenti borse di studio destinate a laureati residenti nel Friuli-Venezia Giulia;

b) attività di formazione professionale superiore che si realizzino con la collaborazione degli ordini professionali della regione o che si avvalgono dell'apporto di competenze scientifiche e tecnico professionali presenti nel Friuli-Venezia Giulia;

c) altre iniziative didattiche e scientifiche anche finalizzate allo sviluppo dei collegamenti internazionali delle Università o al rafforzamento dei poli universitari decentrati sul territorio.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti

universitari operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e di Pordenone.

3. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative alle convenzioni da stipulare con le due Università e, rispettivamente, gli stanziamenti autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative alle convenzioni da stipulare con i due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari.».

2. La norma di cui al comma 1 entra in vigore con decorrenza dall'esercizio finanziario 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 luglio 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 6, comma 56, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale)

(omissis)

56. Sono abrogati l'articolo 11, primo comma, lettera a bis), della legge regionale 68/1981, come aggiunta dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e integrata dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992 n. 30, l'articolo 36, commi da 2 a 16, della legge regionale 4/1992, l'articolo 90, comma 2, della legge regionale 30/1992 e l'articolo 41 della legge regionale 29/1996.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 36, comma 17, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

*(Attività culturali)
(programma 2.4.3.)*

(omissis)

17. Nell'ambito delle iniziative previste dalla «Iniziativa Pentagonale», di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'«Associazione Internazionale dell'Operetta», con sede in Trieste e a sostenere l'attività di spettacolo nella Regione.

(omissis)

Note all'articolo 2

– La legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, reca: «Norme integrative in materia di diritto allo studio».

– La legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)».

Nota all'articolo 3

– Il testo del dell'articolo 6, comma 78, della legge regionale 4/1999, è il seguente:

Art. 6

(Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale)

(omissis)

78. Fermo restando quanto previsto in materia dall'articolo 27 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, allo scopo di concorrere ulteriormente allo sviluppo dell'insegnamento della lingua e della cultura friulana nelle scuole e nelle comunità locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che promuovono e realizzano, anche tramite convenzione con le istituzioni scolastiche, programmi di attività didattiche integrative di quelle previste dagli ordinamenti didattici vigenti.

(omissis)

Note all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 («Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 27

(Servizi abitativi)

1. Al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede, gli Enti realizzano e gestiscono le strutture abitative siano esse residenze o collegi universitari. Qualora tali strutture siano insufficienti, gli Enti hanno la facoltà di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o di attivare altre forme di sostegno. È data preferenza alle cooperative formate da studenti. Devono comunque essere garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

2. Presso i centri residenziali di cui al comma 1 sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, videoteche, sale di svago, sale per riunioni.

3. Mediante accordi e convenzioni il Consiglio di amministrazione di ciascun Ente può altresì consentire ad enti locali, associazioni culturali, enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per at-

tività culturali e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

4. L'utilizzo del servizio abitativo è regolato, di norma, osservando il calendario accademico.

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 55/1990, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 43/1996, è il seguente:

Art. 19

(Programmazione regionale)

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale approva, per l'anno successivo, sentiti i sindaci dei Comuni sede di Ateneo e previo parere della Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio di cui all'articolo 20, il piano degli interventi per il diritto allo studio universitario, in armonia con il piano regionale di sviluppo e con il bilancio regionale pluriennale.

2. Il piano è finalizzato a coordinare i servizi del diritto allo studio universitario con i servizi del diritto allo studio nella scuola, con i servizi socio - sanitari, con quelli della educazione permanente, con gli interventi di promozione culturale e sportiva, nonché con quelli delle altre istituzioni culturali e scientifiche, nel quadro delle esigenze economiche e sociali del territorio.

3. Il piano contiene:

a) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatiche e concernenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema universitario regionale;

b) la determinazione dei finanziamenti globali attribuibili a ciascun Ente;

c) la misura delle provvidenze che ciascun Ente può erogare;

d) i criteri minimi in base ai quali uno studente è dichiarato capace e meritevole ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 27, nonché ai fini dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) le condizioni economiche perché lo studente sia dichiarato privo o carente di mezzi ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti dagli articoli 21, 23, 24, 26 e 27, nonché ai fini dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 549/1995;

f) gli importi degli assegni di studio nonché l'importo di ciascuna borsa di studio e l'eventuale loro adeguamento con l'andamento del costo della vita;

g) le fasce di reddito e di disagio cui correlare le tariffe dei servizi ai sensi degli articoli 27 e 29.

4. Nel far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del piano, la Giunta regionale può approvare, con le modalità di cui al comma 1, piani suppletivi relativi all'esercizio in corso.

– Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 55/1990, è il seguente:

Art. 28

(Ammissione ai servizi abitativi)

1. Alle strutture abitative si accede mediante pubblico concorso, salvo nei casi di esigenze particolari legate a programmi internazionali di mobilità studentesca, per le quali il Consiglio di amministrazione può provvedere diversamente.

2. Le modalità di svolgimento del pubblico concorso sono stabilite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ente.

3. Hanno diritto di partecipare alla procedura concorsuale gli stu-

denti che posseggono i requisiti di capacità e di merito e appartengono a famiglie il cui reddito rientri nei limiti annualmente stabiliti dalla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, lettere d) ed e).

4. I concorsi vengono effettuati annualmente.

5. Con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, alcuni posti alloggio sono annualmente riservati a studenti stranieri, nonché ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.

6. Al fine di garantire condizioni ottimali di ospitalità agli studenti ed ai ricercatori stranieri ospiti, gli Enti possono definire i criteri e stipulare convenzioni per l'accoglienza e l'ospitalità presso famiglie.

7. Il Consiglio di amministrazione, nel determinare le modalità di svolgimento del pubblico concorso, può prevedere una riserva di alloggi in favore degli studenti portatori di handicap, di cui all'articolo 35.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 55/1990, è il seguente:

Art. 7

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun Ente adotta le deliberazioni concernenti:

a) l'elezione, nel corso della prima seduta, del Vicepresidente tra i componenti del Consiglio stesso;

b) lo statuto dell'Ente e le eventuali modifiche;

c) il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente, comprendente anche la sua dotazione organica;

d) il Regolamento per i servizi e gli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario;

e) il Regolamento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

f) il bilancio preventivo e le sue variazioni, il rendiconto finanziario e patrimoniale e l'eventuale esercizio provvisorio;

g) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;

h) i bandi di concorso per le prestazioni e le provvidenze agli studenti di cui all'articolo 2;

i) le convenzioni con le università, istituti di credito, enti, società, cooperative e privati;

l) la progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie per l'espletamento delle funzioni di competenza dell'Ente, l'acquisto delle relative attrezzature, nonché la loro manutenzione;

m) gli atti ed i contratti di acquisto e alienazione di beni immobili;

n) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente;

o) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni.

– Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 55/1990, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 1/1993, è il seguente:

Art. 16

(Entrate)

1. Gli Enti dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione per il funzionamento e l'erogazione dei servizi, la cui misura è stabilita, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

a bis) finanziamento della Regione per gli investimenti concernenti gli interventi di cui agli articoli 27, 29, 34 e 35 della presente legge, ivi compresi gli arredi e le attrezzature ad essi relativi, la cui misura è stabilita, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

b) contributi e sovvenzioni della Regione, di enti, associazioni e privati;

c) rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali;

d) qualunque altro introito concernente la gestione e le finalità degli Enti, ivi compresi i corrispettivi per servizi forniti ad enti, associazioni e privati, commisurati al costo dei servizi stessi;

e) proventi di cui all'articolo 17.

Nota all'articolo 5

– La legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, reca: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli-Venezia Giulia».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 31/21

- risultante da uno stralcio, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 17 febbraio 1999, dal disegno di legge n. 31/2 recante «Disposizioni in materia di aiuti "de minimis", di strutture ricettive turistiche, di edilizia sovvenzionata e di interventi nel settore Agricolo», quest'ultimo, a sua volta, risultante da uno stralcio deliberato dalla I Commissione permanente (integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno), in data 29 dicembre 1998, dal disegno di legge n. 31 (legge finanziaria 1999), d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998 ed assegnato alla I Commissione permanente integrata;
- assegnato alla III Commissione permanente in data 19 febbraio 1999;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla III Commissione permanente in data 4 maggio 1999, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Guerra e Degano e, di minoranza, della consigliera Zorzini;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 giugno 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ultimo corso con nota del Commissario del Governo in data 2 luglio 1999, n. 19/2-114/99 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0208/Pres.

Modifica all'elenco delle strade di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/1991 e successive modifica-

zioni ed integrazioni, interdette al pubblico transito con veicoli e nei territori di cui all'articolo 1 della legge stessa. Comuni di Paluzza e Ovaro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 15 del 15 aprile 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO l'articolo 75 della legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996 che modifica sostanzialmente il territorio di applicazione della legge sopracitata e che impone di conseguenza una revisione degli elenchi già formalizzati con precedenti atti;

VISTO in particolare l'articolo 2 della legge regionale 15/1991 che prevede l'approvazione, e sue eventuali variazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta medesima, dell'elenco delle strade ubicate nei territori considerati nell'articolo 1, interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nello stesso articolo;

RICHIAMATI i contenuti del decreto n. 0122/Pres. di data 19 aprile 1995, con il quale veniva approvato l'elenco delle strade interdette al transito individuate nel territorio della giurisdizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo;

VISTE le note n. 7045 del 25 giugno 1998 e n. 1011 del 27 febbraio 1997, con le quali rispettivamente i Comuni di Paluzza e di Ovaro richiedono la revisione del suddetto elenco;

ATTESO che l'Assessore regionale alle foreste, con nota n. 885 di data 30 gennaio 1998 ha delegato i Direttori degli Ispettorati competenti per territorio a consultare le Amministrazioni comunali ai fini del parere previsto dall'articolo 2, punto 2 della legge regionale n. 15/1991;

VISTE le note n. 999 dell'8 febbraio 1999 e n. 566 del 25 gennaio 1999 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai Comuni succitati, con le quali si richiede il previsto parere sull'elenco modificato alla luce della normativa vigente;

PRESO ATTO che il Comune di Paluzza ha espresso parere favorevole con nota n. 1741 del 15 febbraio 1999 e che il Comune di Ovaro non ha formulato alcun parere entro i termini fissati;

VISTO l'elenco definitivo riportante le determinazioni conclusive elaborato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo;

CONSIDERATO che il suddetto elenco include le strade rispondenti ai requisiti di cui alla legge già citata e che, pertanto, in esso non hanno potuto trovare acco-

glienza le proposte dei Comuni rivelatesi non rispondenti ai presupposti normativi;

CONSIDERATO che ogni strada inserita nell'elenco definitivo possiede almeno una delle caratteristiche previste al punto 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/1991 e successive modifiche ed integrazioni e che le stesse sono incluse nei territori di cui all'articolo 1 della legge medesima;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1590 del 21 maggio 1999;

DECRETA

l'elenco approvato con decreto n. 0122/Pres. di data 19 aprile 1995 per la parte relativa alle strade dei Comuni di Paluzza e di Ovaro, è sostituito con il nuovo elenco e la relativa cartografia, facenti parte integrante del presente decreto, relativi alle strade di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicate nei territori considerati all'articolo 1, che sono pertanto interdette al pubblico transito dei mezzi di cui al medesimo articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato, congiuntamente all'elenco delle strade, nel Bollettino Ufficiale della Regione, mentre la cartografia esplicativa resta a disposizione degli interessati presso la Direzione regionale delle foreste, Servizio della tutela del suolo montano e presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo.

Trieste, addì 24 giugno 1999

ANTONIONE

Elenco delle strade interdette al pubblico transito ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 15/1991 vigente nella giurisdizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo:

COMUNE DI OVARO

- 1 Casera Forchia - Casera Valuta - Casera Monteriù
- 2 Luint - Nedan - Chiastellir
- 3 Entrampo - Montuta
- 4 Ovasta - Vapugesias - Lavinal - Pria - Jesola
- 5 Samaior - Lavinal - Stavoli Posalalp
- 6 Cercenaz - Baut Grande
- 7 Mione - Stali dal Predi
- 8 Corva - Navas - Miozza - Avendrugno - Nogaredo
- 9 Agrons - Miozza
- 10 Pio d'Archia
- 11 Miozza - Pierta
- 12 Rio Barbaretta - Casolari Runchs
- 13 Ombladina - Amboluzza - Cludinico

- 14 Davars - Ombladina
- 15 Muina - Baut Grande
- 16 Liariis - Bosco Lunza
- 17 Clavais - Rio Navas
- 18 Muina - Raveo
- 19 Malga Arvenutis - Malga Claupa
- 20 Clavais - Barc - Assa
- 21 Barc - Navas
- 22 Malga Clapet

COMUNE DI PALUZZA

- 1 Buse d'Ors
- 2 Bosco Orts
- 3 Moscardo I
- 4 Moscardo II
- 5 Foresta Pramosio - Piazzale Scandolaro
- 6 Barache Martin - Rio Laris
- 7 Casera del Bosco
- 8 Pramosio - Cava Marmo
- 9 Piazzale Pramosio - Caserma Finanza
- 10 Pramosio - Malpasso - Lago Pramosio
- 11 Civilung - Barazzadis
- 12 Monte Tenchia
- 13 Daua - Laghetti
- 14 Pista Laghetti - Porto Cozzi
- 15 Val Collina
- 16 Romana
- 17 Cantoniera - Pal Piccolo
- 18 Pal Piccolo
- 19 Malga Collinetta
- 20 Discarica Santoni - Cenglarins - Foranc - Oleodotto - Acquedotto
- 21 Ronchis
- 22 Milies
- 23 Valdisinis - Mondovane - Pezzeit
- 24 Collalto - Monte Terzo - Lavareit
- 25 Scandolaro

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0209/Pres.

Legge regionale 61/1976, articolo 4. Comitato tecnico consultivo per la concessione dei contributi alle imprese commerciali. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61 di modifica ed integrazione del precitato articolo 7 legge regionale 25/1965, che indica la composizione del Comitato tecnico consultivo per la concessione di contributi alle imprese commerciali;

VISTO il D.P.G.R. n. 0213/Pres. del 21 giugno 1994 con il quale è stato ricostituito il predetto Comitato;

RILEVATO che il Comitato è venuto a scadere;

VISTA la nota n. 5258/COMM del 31 maggio 1999 con la quale l'Assessore regionale al commercio ed al turismo chiede la ricostituzione del Comitato, ne indica la composizione ed il gettone di presenza;

CONSIDERATO che nella suddetta nota si comunica che il criterio di scelta della rappresentatività delle Organizzazioni contattate è stato definito in base alla estensione territoriale in Friuli-Venezia Giulia ed al numero degli iscritti rappresentati dalle medesime ed in particolare, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori, le altre segreterie sindacali contattate, U.I.L., CISAL e SIN.PA., non hanno provveduto ad indicare il proprio rappresentante;

VISTE le dichiarazioni e le note di designazione delle organizzazioni rappresentate;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1854 dell'11 giugno 1999;

DECRETA

È ricostituito presso la Direzione regionale del commercio e del turismo, il Comitato tecnico consultivo per la concessione dei contributi alle imprese commerciali, di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61, con la seguente composizione;

Presidente

- l'Assessore regionale pro tempore al commercio e al turismo o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore regionale del commercio e del turismo od il suo sostituto;

Componenti

- dott. Franco Milan designato dall'Unione regionale del commercio e turismo;
 - dott. Gian Luigi Ornella designato dall'Unione regionale del commercio e del turismo anche in rappresentanza della grande distribuzione in quanto la FAID - Federdistribuzione opera in seno all'Unione stessa;
 - sig. Giorgio Moretti designato dalla Confesercenti;
- rappresentanti degli imprenditori commerciali designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative*
- sig. Mario Zarli designato dalla Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia;
 - dott. Francesco Cernigoj designato dalla Confcooperative - Unione regionale della cooperazione Friuli-Venezia Giulia;

- sig. Lanfranco Sarasso designato dall'Associazione generale cooperative italiane;

rappresentanti della cooperazione designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative

- sig.ra Adriana Merola designata dalla C.G.I.L. - Friuli-Venezia Giulia;
- sig. Armando Vittorio designato dalla CISL - Unione sindacale regionale Friuli-Venezia Giulia;
- sig. Quirino Stortini designato dalla U.G.L. - Friuli-Venezia Giulia;

rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative

- dott. Vincenzo Spinelli designato dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Segretari

- sig. Renzo Bionaz, dipendente presso la Direzione regionale del commercio e turismo o, in caso di assenza o impedimento, rag. Rita Di Benedetto e sig. Federica Umek dipendenti della medesima Direzione regionale.

I componenti del Comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale in corso.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 giugno 1999

ANTONIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 1999, n. 1247.

Legge regionale 5/1994, articolo 142. Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. a favore delle imprese artigiane della Regione. Direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 142, comma 1 della legge regionale 5/1994. Modifica D.G.R. 743/1995.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 142 che autorizza l'Amministrazione regionale ad

erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie a condizioni convenute, da utilizzare per l'attuazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese artigiane, di cooperative artigiane e di consorzi tra le imprese artigiane, per le esigenze connesse all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari ed attrezzature, al fine di migliorare la produzione o la qualità dei servizi esercitati e all'esportazione di prodotti ed alla esecuzione di servizi e lavori all'estero;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 743 del 27 febbraio 1995 con cui si è provveduto ad approvare le direttive ed i criteri per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 142 della legge regionale 5/1994 nonché ad approvare lo schema di domanda di finanziamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2340 del 28 luglio 1997 con cui è stata modificata la suddetta deliberazione n. 743/1995 con l'introduzione di un nuovo schema di domanda di finanziamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3186 del 30 ottobre 1998 con cui è stato modificato l'allegato A) alla suddetta deliberazione n. 743/1995 mediante sostituzione del punto 5) Durata ed entità massima dei finanziamenti e del punto 6) Condizioni dei finanziamenti;

CONSIDERATO che, con l'introduzione della moneta unica europea, si è prodotto un assestamento dei mercati finanziari tale da produrre un generalizzato ridimensionamento dei tassi di interesse nel campo del credito;

RITENUTO opportuno, alla luce delle succitate mutate condizioni di mercato, di dover rideterminare le misure di incentivazione attualmente vigenti e relative agli interventi attivati dall'Amministrazione regionale nel campo del credito agevolato, al fine di rendere più agevole l'accesso al credito per le imprese artigiane richiedenti nonché di assicurare maggiore tempestività nell'erogazione dei finanziamenti agevolati;

RITENUTO a tale scopo di modificare il punto 6) delle suindicate direttive e criteri, ed il punto 11) «Erogazioni delle operazioni di finanziamento» di cui all'allegato A) alla D.G.R. 743/1995, così come già modificata con l'allegato A) alla D.G.R. n. 3186/1998;

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione ed all'artigianato,

all'unanimità,

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato A) alle proprie deliberazioni n. 743/1995 e n. 3186/1998 come segue:

il punto 6) Condizioni dei finanziamenti

è sostituito dal seguente:

«6) Condizioni dei finanziamenti

I finanziamenti saranno posti in essere a tasso fisso.

Il tasso a carico delle imprese artigiane finanziate sarà pari al 55% del tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito all'artigianato di durata superiore a 18 mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento.

Per gli investimenti delle imprese artigiane localizzate nelle zone di cui all'obiettivo 2 del Regolamento CEE 2081/1993, il tasso dei finanziamenti sarà pari al 50% del sopra citato tasso di riferimento.

Per gli investimenti delle imprese artigiane che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi per i quali sia decretato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, il tasso dei finanziamenti sarà pari al 40% del sopra citato tasso di riferimento.

L'intervento in parola dovrà comunque essere contenuto nel rispetto dei limiti d'aiuto fissati dal «Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», approvato con D.P.G.R. n. 163/Pres del 14 maggio 1997, così come modificato con D.P.G.R. n. 419/Pres del 16 dicembre 1997 e D.P.G.R. n. 215/Pres del 12 giugno 1998, e sarà cumulabile con altri interventi nel rispetto dei limiti fissati dal medesimo Regolamento.»

il punto 11) Erogazioni delle operazioni di finanziamento

è sostituito dal seguente:

«11) Erogazioni delle operazioni di finanziamento

Le banche convenzionate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. sono tenute ad attivare i finanziamenti agevolati dopo la relativa deliberazione di affidamento, nelle more dell'ammissione alle agevolazioni.

Le agevolazioni alle imprese, alle condizioni di cui al precedente punto 6), avranno decorrenza dalla data di stipula dell'operazione di finanziamento e saranno commisurate al tasso di riferimento assunto a base del finanziamento medesimo.

In fase di erogazione dei finanziamenti, la banca convenzionata con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. procederà ad acquisire agli atti la necessaria documentazione relativa alle spese finanziate.»

La presente deliberazione viene inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 249*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999, n. 1531.

Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 15/1991 come sostituito dall'articolo 39 della legge regionale 8/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che riconosce alla Giunta regionale, quale organo di governo, l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che in particolare riconosce spettanti agli organi di governo nell'ambito delle funzioni di cui sopra, le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

VISTA la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1991, n. 15, come sostituita dall'articolo 39 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, la quale esclude dall'osservanza del divieto di transito con mezzi motorizzati, stabilito dalla medesima legge regionale n. 15/1991, «i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate»;

CONOSCIUTE le forti riserve sulla norma di cui sopra fatte presenti sui mezzi di stampa dall'opinione pubblica che frequenta la montagna e formalmente interpretate dalla Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia del C.A.I. con la mozione assembleare del 6 marzo 1999, secondo cui la deroga in parola arrecherà grave danno al patrimonio ambientale peraltro solo minimamente compensato dai benefici economici dovuti al flus-

so turistico e nella quale viene confermato che l'attuale regime di accesso ai rifugi alpini non deve essere assolutamente modificato. I rifugi alpini, è stato sottolineato, sono stati costruiti non per finalità commerciali ma come appoggio con minimo di servizi per l'attività alpinistica-escursionistica e come tali il C.A.I. che è proprietario della pressochè totalità delle strutture regionali, intende che devono restare anche per il frequentatore occasionale, soprattutto per le regole d'accesso;

RITENUTO che detta norma non debba essere interpretata, come avvenuto, quale ennesima deroga ai divieti di circolazione che permette di fatto il libero accesso a malghe monticate ed esercizi commerciali in genere con veicoli a motore in quanto:

- riguardo al generale divieto di transito indiscriminato dei mezzi motorizzati voluto dal legislatore della legge regionale n. 15/1991 a tutela dei territori, quali quelli soggetti a vincolo idrogeologico, fragili per quanto attiene all'equilibrio ambientale, non è possibile che lo stesso legislatore abbia poi, lasciando vigente detto divieto, voluto una deroga allo stesso generica ed immotivata tale da rendere priva di significato la tutela del territorio per la quale è stata emanata la legge regionale n. 15/1991;
- inoltre, da quanto emerge dai lavori preparatori della legge regionale n. 8/1999, che seppur non rappresentano di per sè soli la volontà del legislatore sono comunque elemento di valutazione nella ricerca della stessa, la finalità che si voleva raggiungere con la deroga in argomento era quella di concedere un'opportunità economica a favore dello sviluppo delle aree montane economicamente svantaggiate in cui sorgono malghe monticate, con la conseguenza che mancando l'opportunità economica perde di significato sostanziale la deroga in parola tenuto conto che per gli esercenti dette attività già il legislatore aveva previsto specifiche ipotesi di deroga;
- infine, detta deroga proprio perchè finalizzata alla concessione di un'opportunità economica può valere solo nel momento in cui:

a) il titolare dell'attività economico-commerciale ritiene che l'accesso con i veicoli a motore sia per lui quell'opportunità economica che il legislatore ha inteso concedere;

b) l'attività economico-commerciale è esercitata;

RITENUTO, pertanto, che oltre ai mezzi di coloro che sono titolari della malga monticata, dell'esercizio pubblico o dell'immobile adibito ad attività commerciale legittimamente autorizzata, peraltro già esentati dal divieto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 15/1991, ad essere esentati dal

divieto ai sensi della norma all'esame sono i mezzi utilizzati da coloro che accedono alle strutture indicate a fini economico-commerciali, quali nell'ipotesi delle malghe monticate l'acquisto dei prodotti di casera, per gli esercizi pubblici in genere fruire dei servizi che detto esercizio fornisce così come per le attività commerciali acquistare i prodotti in vendita;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, testo vigente ed in particolare, gli articoli 36 e 38 in ordine alle competenze ed alle attribuzioni del Sindaco in materia di commercio e di sicurezza pubblica;

ALLA LUCE dell'obbligo per gli esercenti attività commerciali ed esercizi pubblici di indicare al pubblico l'orario adottato;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle foreste;

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, testo vigente, per le motivazioni sopra esposte,

all'unanimità,

DELIBERA

– L'esenzione contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 15/1991, come sostituita da ultimo dall'articolo 39 della legge regionale n. 8/1999, trova applicazione nei confronti dei veicoli a motore, come indicati dall'articolo 1 della legge regionale n. 15/1991, di coloro che accedono solamente a fini economico-commerciali alle malghe monticate, agli esercizi pubblici ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate i cui titolari abbiano reso esplicito l'interesse all'applicazione della norma di legge allo scopo di perseguirne gli obiettivi in aree economicamente svantaggiate.

– Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 38 della legge n. 142/1990, i Sindaci competenti territorialmente, per ognuna delle singole attività commerciali interessate dall'applicazione della norma di cui sopra, valutano, sotto l'aspetto della sicurezza pubblica, la percorribilità e la possibilità di sosta alla meta, della viabilità d'accesso a dette attività commerciali con i mezzi motorizzati di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 15/1991 e, se del caso, ne vietano o legittimano la percorrenza rendendolo noto al pubblico nelle forme di legge.

– Sempre ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 38 della legge n. 142/1990, la deroga al transito con mezzi motorizzati potrà trovare forme di regolamentazione diversificate e coerenti con la peculiarità delle malghe, degli esercizi pubblici o degli immobili adibiti

ad attività commerciali legittimamente autorizzate in relazione all'organizzazione del trasporto da parte degli stessi esercenti, alla limitazione temporale del transito e quant'altro discrezionalmente ritenuto.

– Gli esercenti le attività in parola, rendono noto al pubblico, all'inizio della viabilità soggetta all'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 15/1991, i periodi e gli orari adottati mediante apposizione di un cartello sul supporto della segnaletica indicante il divieto di transito generale ed indifferenziato previsto dalla legge regionale medesima.

– La deroga in argomento è ammissibile solamente per finalità economico-commerciali: restano pertanto vietate l'accesso e la sosta anche lungo le strade per finalità diverse da quelle previste dalla legge stessa.

– Prende atto, come sostenuto dalla Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia del C.A.I., che i rifugi alpini, di cui all'articolo 19, comma 1 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, non costruiti per finalità commerciali ma come appoggio con minimo di servizi per l'attività alpinistico-escursionistica continuano a mantenere la stessa finalità e, pertanto, non trova applicazione, per l'accesso agli stessi, la deroga in parola.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 228*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 maggio 1999, n. 1540. (Estratto).

Legge regionale 9/1999, articolo 23. Interventi nel settore dell'edilizia abitativa. Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge regionale 29/1992. Approvazione schemi di convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., tra quest'ultimo e le banche, e schema di bando.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 23 della legge regionale 9/1999 autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite Ban-

che convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi aventi le caratteristiche di edilizia residenziale pubblica.

ATTESO che il suddetto Fondo è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:

- a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle Banche convenzionate, per importi entro il limite massimo di lire 75.000.000 e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla Banca concedente, talchè l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80% del valore, accertato dalle Banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio;
- b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle Banche convenzionate fino all'importo di lire 150.000.000 e comunque non oltre l'80% del valore, accertato dalle Banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talchè il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla precedente lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;
- c) contributi in conto capitale denominati «buoni casa» dell'importo massimo di lire 30.000.000, determinato in misura pari al 25% della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prezzo d'acquisto, accertati dalle Banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi.

PRESO ATTO che le agevolazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere concesse anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999;

ATTESO che i contributi di cui alla precedente lettera c) vengono calcolati in rapporto ad una spesa reale e pertanto non trova applicazione il concetto di spesa massima ammissibile con conseguente inapplicabilità degli incrementi previsti al riguardo dalle norme di settore;

ATTESO che il comma 2, lettera c), dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 dispone che tali agevolazioni sono concedibili per tipologie di intervento determinate, acquisto-costruzione-recupero, non richiamando il comma 1 del medesimo articolo;

ATTESO altresì che l'articolo 33 della legge regionale 18/1986 dispone espressamente che le agevolazioni

per gli interventi di completamento sono ammissibili unicamente per i benefici di cui agli articoli 88, 89, 90 e 94 della legge regionale 75/1982;

RITENUTO pertanto che le agevolazioni di cui al comma 2, lettera c), e al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 non possono essere concesse per interventi di completamento costruzione o completamento recupero;

PRESO ATTO che l'articolo 198 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 ha stabilito che dal 30 aprile 1994 le domande di edilizia agevolata possono essere presentate solo a seguito di specifico bando;

VISTI i commi 4 e 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 che stabiliscono modalità e competenze per la presentazione delle domande da parte dei privati, per l'approvazione della graduatoria tra le domande stesse e per l'istruttoria della documentazione prodotta dai privati;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

RITENUTO di dover stabilire adeguati criteri e modalità per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici in argomento e per la formulazione della graduatoria;

RITENUTO di recepire, agli effetti dei criteri per l'individuazione dei beneficiari delle provvidenze in argomento, tutte le disposizioni di legge che prevedono la priorità di accesso per particolari categorie di persone, nonchè la priorità per interventi di recupero.

RILEVATO che la legge regionale 10/1998, al secondo comma dell'articolo 20 dispone che venga assegnata priorità, tra l'altro, agli interventi di recupero o nuova costruzione di alloggi, realizzati da persone anziane, caratterizzati dall'adozione di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia con particolare attenzione al risparmio delle risorse energetiche e naturali nonché caratterizzati dall'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio;

RILEVATO peraltro che la legge regionale 49/1993, al secondo comma dell'articolo 4, dispone già che, tra i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi di edilizia agevolata, vengano considerate oltre alle esigenze delle coppie giovani che intendono formare una famiglia e delle persone sole con minori a carico anche le esigenze delle persone anziane;

RITENUTO pertanto di dover attribuire priorità agli interventi di cui al suddetto articolo 20, II comma, della legge regionale 10/1998 rispetto agli interventi realizzati dalle persone anziane di cui all'articolo 4, II comma della legge regionale 49/1993;

ATTESO che al 4° comma dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 45/1993, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di agevolazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione dei bandi stessi;

ATTESO che, per poter formulare la graduatoria tra le domande presentate con i criteri suddetti, è necessario che unitamente alle domande siano presentati dagli interessati i documenti per l'accertamento dei requisiti soggettivi, ivi compreso il reddito, riferito allo stesso periodo di imposta da prendere in riferimento sia per il posizionamento in graduatoria che ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi ai sensi degli articoli 24, 25 e 25 bis della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di formulare una graduatoria unica contenente tutte le domande ordinate secondo priorità a prescindere dal tipo di agevolazione richiesta;

RITENUTO opportuno che i contributi di cui al comma 2, lettera b), di cui al più volte citato articolo 23, il cui ammontare è accertabile solo alla data di stipula dei contratti di mutuo, vengano determinati in sede di graduatoria sulla base del tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente alla data del bando, ferma restando una loro effettiva successiva determinazione;

RITENUTO per quanto sopra indicato di utilizzare a fronte delle domande inserite in graduatoria l'intero stanziamento disponibile sul triennio, riservando una quota dello stesso per le eventuali variazioni in aumento dell'ammontare dei contributi sopra indicati conseguenti all'effettivo valore dei tassi determinati alla data di stipula dei contratti di mutuo;

RITENUTO opportuno che tale riserva, qualora in tutto o in parte non utilizzata, venga impiegata per il finanziamento delle eventuali ulteriori domande posizionate successivamente in graduatoria;

ATTESO che deve essere stabilita ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 citato l'entità degli stanziamenti da destinare ad ogni sezione del Fondo;

RITENUTO di effettuare la suddivisione delle somme a disposizione sul Fondo tra le tre sezioni dello stesso e di determinare la riserva di cui sopra contestualmente all'approvazione della graduatoria ed in proporzione all'ammontare complessivo dei finanziamenti richiesti in domanda;

RITENUTO opportuno stabilire la durata massima delle operazioni di mutuo in argomento;

ATTESO che il comma 9 del suddetto articolo dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici di concerto con l'Assessore alle Finanze apposita convenzione per la costituzione del Fondo, per il conferimento di funzioni al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e, conseguentemente, per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del Fondo, nonché di controllo sulla gestione del Fondo stesso;

RITENUTO opportuno determinare in ragione dell'1,5% delle erogazioni annuali effettuate il rimborso spettante al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., per la gestione del Fondo;

ATTESO che il comma 10 del suddetto articolo dispone che le convenzioni stipulate tra il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., e le Banche, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sono approvate dalla Giunta regionale;

RITENUTO opportuno dare la massima diffusione nella possibilità per le Banche operanti in Regione di convenzionarsi con il Mediocredito per la concessione delle agevolazioni in argomento;

ATTESO che, in relazione al suddetto disposto normativo, risulta opportuno approvare una bozza di schema di tali convenzioni;

ATTESO che alla data di pubblicazione del bando devono essere a conoscenza dei privati tutti i nominativi delle Banche convenzionate;

CONSIDERATO che, alla luce della vigente normativa, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996, i Direttori di Servizio stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;

RITENUTO di autorizzare la stipula di tale convenzione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999, in conformità allo schema allegato alla presente deliberazione giuntale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale in data 14 maggio 1999 n. 1539, con la quale è stato approvato il programma di attività della Direzione Regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per l'anno 1999 e subordinatamente all'esecutività della stessa;

ATTESO che il Dipartimento per il territorio e l'ambiente ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia e servizi tecnici di concerto con l'Assessore alle finanze;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Sono adottati per gli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 23 della legge regionale 9/1999 i seguenti criteri e modalità per la concessione delle relative agevolazioni.

punti 1-2
(omissis)

3) Per la formulazione della graduatoria tra le domande presentate saranno osservati i seguenti criteri di priorità:

A. Domande presentate da parte dei seguenti soggetti:

A1. Portatori di handicap fisico (articolo 105, legge regionale 75/1982).

A2. Emigranti (articolo 12, legge regionale 51/1980 e articolo 90, legge regionale 75/1982).

A3. Soggetti investiti da provvedimento di rilascio dell'immobile adibito ad abitazione (articolo 109, legge regionale 75/1982).

A4. Interventi di recupero e nuova costruzione realizzati da persone anziane (articolo 20, II comma, legge regionale 10/1998).

A5. Coppie giovani che intendono formare una famiglia, persone sole con minori a carico, persone anziane (articolo 4, II comma, legge regionale 49/1993).

Per «coppie giovani che intendono formare una famiglia» si intendono quelle i cui componenti non superino, alla data del bando, i 35 anni di età e che contraggano matrimonio in data successiva alla data del bando purchè precedentemente alla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.

Le «persone sole con minori a carico» devono risultare appartenenti a tale categoria dallo stato di famiglia riferito alla data del bando.

Per «persone anziane» si intendono le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali, alla data del bando, almeno una abbia superato il sessantesimo anno di età. Il nucleo familiare è quello risultante dalla certificazione anagrafica.

B. Interventi di recupero ed interventi di recupero inseriti in piani di recupero per i quali, ai sensi del 4° comma dell'articolo 24 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito con l'articolo 9 della legge regionale 45/1993 e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 31/1995, si prescinde dal requisito del reddito.

C. Interventi di nuova costruzione ed interventi di acquisto.

4) Nell'ambito di ciascuna delle categorie sopra indicate dalla A1 alla A5, la graduatoria è formulata con priorità per gli interventi di recupero.

A parità di condizioni nell'ambito di ciascuna delle categorie suindicate, il posizionamento delle stesse in graduatoria è determinato mediante sorteggio con uso di strumenti informatici, come specificato nella lettera della Società INSIEL S.p.A. allegata e facente parte integrante della deliberazione giuntale n. 2446 dell'8 agosto 1997 di approvazione dei criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi del Titolo IV della legge regionale 45/1993.

5) La graduatoria di cui sopra è unica e contenente tutte le domande accoglibili ordinate secondo priorità a prescindere dal tipo di agevolazione richiesta.

In tale sede l'ammontare dei contributi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 verrà determinato sulla base del tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigenti alla data del bando, ferma restando la loro successiva determinazione ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2, lettera b) e al comma 10, lettera b) dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 alla data di stipula dei contratti di mutuo.

6) Per l'erogazione delle agevolazioni in argomento è autorizzato il conferimento al Fondo dell'intero stanziamento gravante sul capitolo di spesa 3304 del bilancio pluriennale della Regione 1999-2001 e del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, nonché delle eventuali ulteriori risorse che verranno stanziate per tali finalità sul bilancio regionale.

Si fa riserva di procedere alla ripartizione degli stanziamenti nelle tre sezioni del Fondo, compresa una quota dello stanziamento stesso da utilizzarsi per gli eventuali maggiori oneri derivanti dal disposto di cui al precedente punto 5), in fase di approvazione della graduatoria in proporzione alla spesa necessaria.

Qualora la quota suddetta non dovesse essere utilizzata per le sopra citate variazioni in aumento per le agevolazioni di cui al comma 2, lettera b), la stessa verrà dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. impegnata per il finanziamento delle eventuali ulteriori domande posizionate successivamente in graduatoria.

La ripartizione della dotazione delle singole sezioni del Fondo potrà essere oggetto di rideterminazione da parte del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. anche a seguito di rinunce o decadimenti di domande inserite in graduatoria, ovvero di minori spese.

7) Il rimborso al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per la gestione del Fondo è determinato nell'1,5% delle erogazioni annuali effettuate.

8) La durata massima delle operazioni di mutuo in argomento che dovranno essere a tasso fisso è determinata in anni 15.

Artt. 2 - 6

(omissis)

Art. 7

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20/1994.

Art. 8

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 1 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 277*

Allegati A, B, C

(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 maggio 1999, n. 1717.

Legge regionale 8/1999, articolo 26, comma 2. Individuazione delle località ad economia turistica e determinazione dei criteri per l'individuazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 2, della citata legge regionale 8/1999, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

RITENUTO pertanto di individuare le località ad economia turistica;

RITENUTO che, ai fini di quanto determinato all'articolo 1, per località ad economia turistica si intendono i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra nella stagione estiva o invernale oppure in entrambe un rilevante afflusso turistico residenziale;

CONSIDERATO che, per afflusso turistico residenziale, si intende un turismo che usufruisce e si avvale di strutture ricettive approntate «ad hoc» o riservate per

tale finalità e che, di conseguenza, può essere presente solo in località provviste di tali strutture;

RITENUTO che, per rilevante afflusso turistico residenziale, si intende una presenza di turismo residenziale/anno in una località che assicuri i caratteri della significatività in rapporto alla presenza di residenti nella medesima località o in rapporto all'economia globale della località stessa oppure in rapporto ad entrambe;

PRESO ATTO che, in esecuzione al più volte citato articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, sono stati richiesti i pareri:

- 1) alle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali (ASCOM - Pordenone, Confesercenti - Pordenone, Unione Regionale del Commercio e Turismo - Trieste, Unione Regionale Economica Slovena - Trieste, Lega delle Cooperative - Udine, Associazione Generale Cooperative Italiane - Udine, ConfCooperative - Udine, FAID - Milano);
- 2) alle associazioni di tutela dei consumatori (Organizzazione di Tutela Consumatori - Trieste, Lega Consumatori ACLI - Trieste, FederConsumatori - Cervignano del Friuli, ADICONSUM - Udine);
- 3) alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti (ACLI, CGIL, CISL, UIL, UGL, per tutte sedi di Trieste);

CONSIDERATO che i pareri favorevoli sono stati espressi da: Lega delle Cooperative - Udine, Associazione Generale Cooperative Italiane - Udine, ConfCooperative - Udine, Organizzazione di Tutela Consumatori - Trieste, FAID - Milano, mentre gli altri organismi interpellati non hanno dato riscontro alla richiesta di parere e pertanto si ritiene di prescindere dallo stesso;

PRESO ATTO inoltre che la FAID - Milano e l'Unione Regionale Economica Slovena - Trieste hanno compiuto una serie di valutazioni in ordine all'esistenza anche di flussi turistici non stanziali, ma che tali valutazioni non possono essere ritenute rilevanti alla luce dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999 che si riferisce espressamente all'afflusso turistico residenziale;

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 28 maggio 1999;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, sono individuate le seguenti località ad economia turistica per le stagioni a fianco di ciascuna indicate.

N.	Località	Comune	Prov.	Stagione
1	Arta Terme	Arta Terme	UD	Estiva/Invernale
2	Forni Avoltri	Forni Avoltri	UD	Estiva/Invernale
3	Forni di Sopra	Forni di Sopra	UD	Estiva/Invernale
4	Forni di Sotto	Forni di Sotto	UD	Estiva/Invernale
5	Prato Carnico	Prato Carnico	UD	Estiva/Invernale
6	Ravascletto	Ravascletto	UD	Estiva/Invernale
7	Sauris	Sauris	UD	Estiva/Invernale
8	Sella Nevea di	Chiusaforte	UD	Estiva/Invernale
9	Tarvisio	Tarvisio	UD	Estiva/Invernale
10	Piancavallo di	Aviano	PN	Estiva/Invernale
11	Andreis	Andreis	PN	Estiva
12	Barcis	Barcis	PN	Estiva
13	Cimolais	Cimolais	PN	Estiva
14	Claut	Claut	PN	Estiva
15	Erto e Casso	Erto e Casso	PN	Estiva
16	Aquileia	Aquileia	UD	Estiva
17	Lignano Sabbiadoro	Lignano Sabbiadoro	UD	Estiva
18	Grado	Grado	GO	Estiva
19	Marina di	Staranzano	GO	Estiva
20	Marina di	Monfalcone	GO	Estiva
21	Marina di Aurisina, Sistiana, Duino, Villaggio del Pescatore di	Duino Aurisina	TS	Estiva
22	Marina e centro storico di	Trieste	TS	Estiva/Invernale
23	Marina e centro storico di	Muggia	TS	Estiva
24	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli	UD	Estiva
25	Latisana Marittima	Latisana	UD	Estiva
26	Ampezzo	Ampezzo	UD	Estiva

Art. 2

1. Per stagione estiva si intende il periodo compreso tra il 1^o marzo e il 30 novembre; per stagione invernale il periodo compreso tra il 1^o dicembre e il 31 marzo.

Art. 3

1. Sono revocate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: n. 2672 del 25 maggio 1990; n. 2673 del 25 maggio 1990, come integrata, al punto 1.2, dalle deliberazioni n. 5225 del 12 ottobre 1990, n. 1517 del 4 aprile 1996 e n. 3165 del 24 ottobre 1997; n. 5224 del 12 ottobre 1990, confermandosi la revoca della deliberazione n. 3017 del 13 giugno 1990; n. 727 del 26 febbraio 1991; n. 1675 del 19 aprile 1991.

Art. 4

1. La presente deliberazione sarà sottoposta al con-

trollo preventivo della Corte dei conti e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 25 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 268*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 giugno 1999, n. 1933. (Estratto).

DOCUP Obiettivo 2 1997-1999. Presa d'atto della decisione della Commissione Europea C(99)945 del 23 aprile 1999 che modifica la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997 relativa all'approvazione del DOCUP per gli interventi strutturali nella Regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'obiettivo 2.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997 la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli-Venezia ammissibili all'Obiettivo 2 per il triennio 1997-1999;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b; e in particolare l'articolo 23 con il quale i DOCUP e gli atti relativi all'attuazione degli obiettivi stessi sono pubblicati, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che in base all'articolo 25, del Regolamento (CEE) n. 4253/1988, il Comitato di sorveglianza ha la facoltà di modificare, se necessario, e fatta salva la successiva decisione conforme dalla Commissione Europea le modalità di attuazione del DOCUP, nonché il piano di finanziamento previsto, ivi compresi gli eventuali trasferimenti tra assi diversi purchè nei limiti del costo totale e del contributo comunitario concesso;

VISTO che il Comitato di sorveglianza del DOCUP obiettivo 2, nella seduta tenutasi a Trieste il 27 ottobre 1998, al fine di attuare un adeguato programma di assistenza tecnica per sostenere l'azione della Regione responsabile dell'attuazione del DOCUP, si è espresso favorevolmente su talune modifiche delle schede tecniche delle misure 5.1 «Assistenza tecnica FERS» e 5.2 «Assistenza tecnica FSE» del piano finanziario del DOCUP stesso mediante uno spostamento di risorse dall'Asse 1 - Misura 1.1. all'Asse 5 - Misura 5.1 e 5.2 al fine di assicurare una sufficiente dotazione finanziaria per tali misure;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 18 dicembre 1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha ritenuto di adeguare il piano finanziario secondo le suddette indicazioni del Comitato di sorveglianza;

TENUTO CONTO della Decisione della Commissione Europea n. C (99) 945 del 23 aprile 1999 relativa all'approvazione del DOCUP per gli interventi strutturali nella Regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'Obiettivo 2;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Si prende atto dell'allegata Decisione della Commissione Europea n. C (99) 945 del 23 aprile 1999 che costituisce parte integrante del presente atto e che modifica la decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997 relativa all'approvazione del DOCUP per gli interventi strutturali nella Regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'Obiettivo 2.

2. La presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Decisione della Commissione del 23 aprile 1999 che conferma una deliberazione del Comitato di sorveglianza e che modifica la decisione C(97)3744 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2053/1988 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 3193/1994⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma;

CONSIDERANDO che la Commissione ha adottato, con decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, modificata dalla decisione C(1998)1637 del 10 luglio 1998, il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, primo e secondo comma, del Regolamento (CEE) n. 4253/1988, il Comitato di sorveglianza adegua, se necessario, senza modificare l'importo totale del contributo comunitario concesso e nel rispetto di limiti ar-

monizzati per ogni singolo obiettivo, le modalità di concessione del contributo finanziario inizialmente approvate nonchè, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, il piano di finanziamento previsto, ivi compresi gli eventuali trasferimenti tra fonti di finanziamento comunitarie e le conseguenti modifiche dei tassi d'intervento, e che tale deliberazione del Comitato di sorveglianza, debitamente notificata alla Commissione ed allo Stato membro interessato, è soggetta alla conferma della Commissione;

CONSIDERANDO che il Comitato di sorveglianza del DOCUP Friuli-Venezia Giulia obiettivo 2, per procedura scritta conclusa il 15 febbraio 1999, ha operato alcune modifiche alle misure 1.1, 5.1 e 5.2 e ha adeguato il piano di finanziamento dell'intervento; che tali modifiche sono state notificate alla Commissione il 18 febbraio 1999;

CONSIDERANDO che è d'uopo confermare questa deliberazione del Comitato di sorveglianza;

CONSIDERANDO che l'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽³⁾ prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di un euro per ecu;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione C(97)3744 è modificata come segue:

1. Il testo del programma è modificato secondo quanto indicato nell'allegato «A» alla presente decisione.
2. Il piano di finanziamento è sostituito dal piano di finanziamento riportato nell'allegato «B» alla presente decisione.

Art. 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1999

Per la Commissione:
Monika Wulf-Mathies
Membro della Commissione

(1) GU n. L374 del 31 dicembre 1988, pag. 1.

(2) GU n. L337 del 24 dicembre 1994, pag. 11.

(3) GU n. L162 del 19 giugno 1997, pag. 1.

Allegato «A»

(omissis)

Allegato «B»

Piano finanziario modificato del DOCUP
Friuli-Venezia Giulia Ob. 2 (1997/1999)

(omissis)

DOCUP FRIULI-VENEZIA GIULIA OB.2 (FESR) 1997-1999

PIANO FINANZIARIO DEI SOTTOPROGRAMMI PER MISURA PER SOTTOPROGRAMMA PER MISURE

FESR n. 970113006/50

ARINCO N. 97IT16006

Forma di intervento

Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

Tipo di piano Deciso (Modificabile ass.tecnica)

Moneta Milioni

	COSTO COMPLESSIVO	SPESA PUBBLICITÀ											Spesa privati
		Totale	Sovvenzioni compatibili				STOIP	Amministrazioni nazionali				Spesa privati	
			FSE	FSE-OG	FSE-OG	FSE-OG		Totale	Stato	Regione	Locale		
1-2+13	3-4+5+6+7	4	5	6	7	8-9+10+11+12	9	10	11	12	13		
1 Creazione e sviluppo di imprese	50,143	49,172	16,673	3,535			32,501	27,893	4,608			0,911	
1.1 Aiuti investimenti industriali	29,710	8,508	8,508			21,202	18,234	2,968					
1.2 Servizi finanziari	3,750	1,375	1,375			1,375	1,375	0,137					
1.3 Assistenza economica	1,626	0,668	0,668			0,858	0,716	0,142				0,100	
1.4 Servizi resti alle imprese	1,534	0,385	0,585			0,249	0,745	0,204					
1.5 Aiuti investimenti artigiani	6,667	3,000	2,000			4,667	4,300	0,467					
1.6 Formazione	1,856	1,535	3,535			3,450	2,160	0,690				0,671	
2 Trasferimento di know-how	17,235	11,829	5,315	3,055	2,280		6,493	5,378	1,118	0,185		0,406	
2.1 Diffusione dell'innovazione	2,668	0,805	0,805			1,863	1,248	0,427	0,188				
2.2 Sviluppo dell'innovazione	4,500	3,350	2,350			2,750	2,025	0,225					
2.3 Formazione	5,067	4,654	2,280	2,280		2,381	1,905	0,476				0,406	
3 Riqualificazione del territorio	37,266	36,141	11,764	11,105	1,659		23,377	15,106	4,108	3,863		1,625	
3.1 Sistemi intermontani	22,182	4,500	4,500			7,642	4,797	0,947	1,938				

	COSTO CONTI.FES -SIVO	SPESA PUBBLICHE													Fondi privati
		Totale	Severevoli committente					Tutela R-9* 10-11+12	Amministrazioni nazionali				Altri		
			Totale	FESR	FEAOG	SEOP	Stato		Regioni	Locale	Fondi privati				
											5	6		7	
1-2+13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
3.2 Riposizionamento urbano	20.378	18.773	6.205	6.003						12.768	8.448	2.695	1.625	1.625	
3.3 Sviluppo idraulico	1.200	1.200	0.600	0.600						0.900	0.540	0.060	0.300		
3.4 Irrigazione	1.684	3.685		1.439						2.027	1.971	0.406			
4 Valorizzazione delle risorse umane	7.458	7.458	3.456	3.354						4.102	3.981	0.821			
4.1 Attività formative varie	2.458	7.454	3.356	3.356						4.102	3.281	0.821			
5 Assistenza tecnica	2.465	2.465	1.116	0.736	0.280					1.349	1.126	0.223			
5.1 Assistenza tecnica FESR	1.621	1.671	0.736	0.736						0.885	0.754	0.131			
5.2 Assistenza tecnica FSE	0.844	0.844	0.380	0.380						0.464	0.372	0.092			
SMICUR FRIULI-VENEZIA GIULIA (OP.1 (FESR) 1997-1999)	110.067	107.065	39.241	28.033	81.211					67.823	51.984	10.888	4.051	3.002	

VISTO IL VICEPRESIDENTE CIANI
VISTO IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 giugno 1999, n. 2043.

Fondo Sociale Europeo, anno 1999, obiettivo 4, asse 2. Approvazione del bando, con modalità a sportello, per la presentazione di progetti formativi relativi ad interventi di aggiornamento individuale del personale occupato in funzioni tecniche, di management e di ricerca/sviluppo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 2081/1993;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(94)3152 del 2 dicembre 1994, e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione dell'obiettivo 4 per il periodo 1994/1999;

VISTE le «Direttive per la presentazione di progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominate Direttive, approvate con D.P.G.R. n. 72/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni e integrazioni, le quali prevedono, fra le altre, la tipologia formativa «Aggiornamento individuale per personale occupato in funzioni tecniche, di management e di ricerca/sviluppo»;

RITENUTO di procedere alla emanazione dell'avviso, facente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi relativi alla citata tipologia formativa e connessi al finanziamento del Fondo Sociale Europeo al titolo dell'obiettivo 4, asse 2 - Interventi di accompagnamento/adequamento delle risorse umane in relazione ai cambiamenti strutturali del sistema economico produttivi e all'impatto del mercato interno;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dalle Direttive, di prevedere la presentazione dei progetti con modalità a sportello;

CONSIDERATO che la vigenza dello sportello è ricompresa tra il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente, avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 ottobre 1999, fatto salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti a lire 350.000.000, comprensive della quota di partecipazione privata;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che i progetti di cui al suddetto bando saranno presentati, istruiti e valutati secondo i cri-

teri e le modalità di cui alla Scheda n. 5, punto 5.3 delle Direttive;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi rientranti nella tipologia «Aggiornamento individuale del personale occupato in funzioni tecniche, di management e di ricerca/sviluppo».

I progetti possono essere presentati con riferimento all'obiettivo 4, asse 2 - Interventi accompagnamento/adequamento delle risorse umane in relazione ai cambiamenti strutturali del sistema economico produttivo ed all'impatto del mercato interno.

Sulla base di quanto previsto dalle Direttive, la presentazione dei progetti avviene con modalità a sportello.

La vigenza dello sportello è ricompresa tra il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ed il 30 ottobre 1999, fatto salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti a lire 350.000.000 comprensive della quota di partecipazione privata.

Il presente provvedimento, comprensivo del bando, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Direzione regionale della formazione professionale

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 4, asse 2 - Interventi di accompagnamento/adequamento delle risorse umane in relazione ai cambiamenti strutturali del sistema economico-produttivo ed all'impatto del mercato interno.

Avvio dei termini per la presentazione a sportello, da parte di imprese, di progetti formativi relativi a «Aggiornamento individuale del personale occupato in funzioni tecniche, di management e di ricerca/sviluppo»

1. Finalità e campo d'applicazione

Il rafforzamento della professionalità di soggetti occupati nelle imprese attraverso la loro partecipazione individuale ad interventi formativi organizzati presso uni-

versità, scuole di specializzazione, strutture ed istituti di ricerca contribuisce alla crescita competitiva dell'azienda ed alla valorizzazione professionale dell'individuo.

Le «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» d'ora innanzi denominate Direttive, approvate con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni individuano nella tipologia formativa denominata «Aggiornamento individuale del personale occupato in funzioni tecniche, di management e di ricerca/sviluppo» lo strumento attraverso cui raggiungere le finalità sopradescritte.

Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nei tempi di presentazione dei progetti e non limitarli alle normali scadenze previste da un avviso, la Direzione regionale della formazione professionale, con il presente atto, definisce l'apertura di uno sportello apposito presso il quale gli interessati possono presentare i progetti formativi, rientranti nella tipologia formativa sopraindicata, parallelamente al verificarsi del fabbisogno.

Nella predisposizione e realizzazione dell'intervento formativo il proponente è tenuto a seguire la disciplina stabilita dalle Direttive.

I progetti possono essere presentati a valere sull'obiettivo 4, asse 2 - Interventi di accompagnamento/adequamento delle risorse umane in relazione ai cambiamenti strutturali del sistema economico-produttivo ed all'impatto del mercato interno.

2. Soggetti proponenti

I progetti possono essere presentati dall'impresa interessata, con la predisposizione del Modello 3 allegato alle Direttive.

Si prevede la partecipazione finanziaria dell'impresa nella misura pari al 20% del costo complessivo del progetto, che pertanto è coperto nella misura dell'80% (costo della quota di iscrizione fino a un massimo di lire 15.000.000) dal finanziamento pubblico.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione della partecipazione privata, si rinvia a quanto stabilito dalle Direttive.

Ciascun proponente non può complessivamente, beneficiare, nell'anno solare, di un contributo pubblico superiore a lire 40.000.000 che faccia riferimento alla tipologia formativa in argomento.

3. Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi soggetti occupati a

tempo indeterminato presso l'impresa proponente in funzioni tecniche, di management e di ricerca/sviluppo.

4. Presentazione, valutazione e approvazione dei progetti

I progetti formativi possono essere presentati alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37, Trieste, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 ottobre 1999.

Come ricordato, i progetti vanno presentati utilizzando il Modello 3; con le modalità previste nelle Direttive, il progetto deve essere accompagnato dal Modello A allegato alle Direttive medesime. Copia di tutti i Modelli, nonché delle Direttive, è disponibile presso la Direzione regionale della formazione professionale ovvero sul sito internet www.regione.fvg.it

I progetti vengono valutati, con cadenza mensile, sulla base dei criteri definiti nella Scheda n. 5, punto 5.3 delle Direttive. L'approvazione avviene secondo le procedure indicate dalla Scheda n. 6 delle Direttive medesime.

5. Tempi di realizzazione degli interventi

L'attività formativa in senso stretto deve iniziare entro 60 giorni dalla firma del documento trasmesso dalla Direzione regionale nella fase di approvazione e concludersi entro il 30 giugno 2000. Il rendiconto delle spese sostenute deve essere trasmesso alla Direzione regionale entro due mesi dalla conclusione dell'attività formativa.

6. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili al titolo del presente avviso, comprensive della partecipazione privata da parte delle imprese, sono pari a lire 350.000.000.

Il Direttore regionale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 giugno 1999, n. 2051. (Estratto).

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - Obiettivo 2 - Azione 3.2 «Riqualficazione urbana» - Individuazione delle iniziative ammesse a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

È approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento descritti nella tabella «B» e l'elenco delle domande non ammesse in graduatoria e riportate nella tabella «C», tabelle che formano parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Sono ammessi a finanziamento, come meglio evidenziato nella tabella «D» allegata alla presente deliberazione quale parte integrante:

- il progetto primo classificato, presentato dal Comune di Cervignano del Friuli al quale viene assegnato il contributo di lire 4.728.000.000 per la realizzazione dell'intervento contraddistinto dal n. 1 per un importo di spesa ammissibile pari a lire 5.910.000.000;
- il progetto secondo classificato, presentato dal Comune di Torviscosa, nel limite della residua disponibilità di lire 1.214.080.000 per la realizzazione dell'intervento contraddistinto dal n. 2 per un importo di spesa ammissibile rideterminato in lire 1.517.600.000 a condizione che il Comune di stesso provveda, entro i termini che verranno assegnati dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, a predisporre un lotto funzionale di pari importo.

Art. 3

La realizzazione dei predetti interventi è finanziata con le risorse indicate all'articolo 14 della legge regionale 3/1998 e le modalità procedurali di concessione e di erogazione dei finanziamenti sono stabilite dal Regolamento approvato con le citate proprie deliberazioni 863/1998 e 1323/1998.

Art. 4

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Tabella «A»

(omissis)

TABELLA "B"

Progetto		Importo ammissibile al lordo della quota del 20%	Importo ammissibile al netto della quota del 20%
1	N.ro 1 - Comune di Cervignano del Friuli - Lavori di sistemazione urbana delle sponde del fiume Ausa	5.910.000.000	4.728.000.000
2	N.ro 2 - Comune di Torviscosa - Viale Villa e fontana principale delle piscine	2.423.000.000	1.938.400.000
3	N.ro 3 - Comune di Gorizia - Riqualificazione urbana della piazza Sant'Antonio	4.000.000.000	3.200.000.000
4	N.ro 8 - Comune di Grado - Il stralcio attuativo di programma di parco urbano	3.201.336.000	2.561.068.800
5	N.ro 17 - Comune di Muggia - Lavori di riqualificazione urbana e restauro conservativo e valorizzazione delle mura del centro storico	3.187.208.700	2.549.766.960

Progetto		Importo ammissibile al lordo della quota del 20%	Importo ammissibile al netto della quota del 20%
6 ex acqua	N.ro 4 - Comune di Gorizia - Riqualificazione urbana della piazza formata dalla confluenza delle vie S.Michele e Montello a S.Andrea	410.000.000	328.000.000
	N.ro 6 - Comune di Gorizia - Riqualificazione urbana e recupero delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano	227.448.000	181.958.400
7	N.ro 11 - Comune di Ronchi dei Legionari - Completamento piani di recupero n. 4 e 5	350.000.000	280.000.000
SOMMANO		19.708.992.700	15.767.194.160

VISTO IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO IL SEGRETARIO: BELLAROSA

TABELLA "C"

Interventi	Motivo dell'esclusione
N.ro. 5 - Comune di Gorizia, "Realizzazione area verde all'interno del P.I.P. lungo la Via S. Michele"	progetto relativo ad opere di urbanizzazione non finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate che possiedano particolari valori storico-architettonici
N.ro 7 - Comune di Doberdò del Lago "Opere di sistemazione area vecchio Cimitero"	progetto relativo ad opere destinate alla promozione di attività sportive, ricreative e culturali della popolazione ivi insediata, non si ravvisano finalità turistiche, né ricadute occupazionali

Interventi	Motivo dell'esclusione
N.ro 9 - Comune di Ronchi dei Legionari, "Intervento di sistemazione dei Viali Serenissima e Garibaldi"	progetto già ritenuto inammissibile all'esito dell'istruttoria della programmazione fondi relativi al precedente triennio 1994-1996
N.ro 10 - Comune di Ronchi dei Legionari, "Opere di completamento dei Piani di recupero n 3, 4, 5 e 6 - 1^ fase "Piazza Unità d'Italia"	progetto già ritenuto inammissibile all'esito dell'istruttoria della programmazione fondi relativi al precedente triennio 1994-1996
N.ro 12 - Comune di Tarvisio "Percorso ciclabile Il lotto Boscoverde - Aclate"	progetto localizzato al di fuori delle aree ammesse ai benefici dell'Obiettivo 2
N.ro 13 - Comune di Monfalcone, "Ipotesi preliminare per la bonifica, ripristino e riqualificazione dell'area comunale attigua al Canale Est - Ovest denominata - Terme Romane"	trattasi di mera ipotesi di intervento, priva pertanto dei contenuti propri del progetto preliminare come definiti dall'art. 16 della L. 109/1994
N.ro 14 - Comune di Monfalcone, "Riqualificazione urbana area di Marina Julia"	trattasi di progetto che prevede la realizzazione di opere di consistente impatto ambientale e per le quali non è stato fatto il prescritto studio di impatto ambientale ex art. 10, LR 43/1990
N.ro 15 - Comune di Staranzano, "Riqualificazione urbana dell'area "Lido di Staranzano"	trattasi di progetto che prevede la realizzazione di opere di consistente impatto ambientale e per le quali non è stato fatto il prescritto studio di impatto ambientale ex art. 10, LR 43/1990
N.ro 16 - Comune di Monfalcone, "Riqualificazione area degradata del Rione di Panzano - Costruzione di condotta per collegamento Accgas - Acquedotto comunale di Monfalcone"	progetto che prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione che non sono finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate con particolari valori storico-architettonici
N.ro 18 - Comune di Staranzano "Lavori di sistemazione della viabilità, spazi pubblici ed arredo urbano"	progetto che prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione che non sono finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate con particolari valori storico-architettonici

Interventi	Motivo dell'esclusione
N.ro 19 - Comune di San Giorgio di Nogaro, "Realizzazione approdi di Villanova, Porto Nogaro e Foce Zumello"	la domanda si riferisce ad opere previste dal Piano Regolatore del Porto ed alla domanda stessa non è stata allegata la documentazione richiesta
N.ro 20 - Comune di Trieste, "Intervento di riqualificazione urbana del lungomare di Barcola"	progetto localizzato al di fuori delle aree ammesse ai benefici dell'Obiettivo 2

VISTO IL PRESIDENTE ANTONIONE

VISTO IL SEGRETARIO BELLAROSA

TABELLA "D"

Posiz.	Progetto	Importo ammissibile al lordo della quota del 20%	Importo ammissibile al netto della quota del 20%
1	N.ro 1 - Comune di Cervignano del Friuli - Lavori di sistemazione urbana delle sponde del fiume Ausa	5.910.000.000	4.728.000.000
2	N.ro 2 - Comune di Torviscosa - Viale Villa e fontana principale delle piscine	1.517.600.000	1.214.080.000
SOMMANO		7.427.600.000	5.942.080.000

VISTO IL PRESIDENTE ANTONIONE

VISTO IL SEGRETARIO BELLAROSA

DOCUP Obiettivo 2
1997-1999

Asse 3 - Azione 3.2

Interventi di riqualificazione urbana

Relazione istruttoria

(omissis)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 12 maggio 1999 il Comune di Casarsa della Delizia ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, dando atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, non vi era la necessità di esprimersi da parte dell'Amministrazione regionale.

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 44 del 12 maggio 1999, il Comune di Casarsa della Delizia ha adottato la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 43 del 5 luglio 1999 il Comune di Forgaria nel Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 6 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui

all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 44 del 5 luglio 1999 il Comune di Forgaria nel Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 8 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 32 del 3 maggio 1999, il Comune di Martignacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978, la variante n. 18 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 33 del 3 maggio 1999, il Comune di Martignacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978, la variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale sarà depositata

presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Meduno. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 11 del 30 aprile 1999, il comune di Meduno ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Canzian d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 34 del 27 aprile 1999 il Comune di San Canzian d'Isonzo ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 6 al Piano regolatore generale, dando atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, non sono interessati beni soggetti ai vincoli di cui alla legge 1497/1939 o alla legge 1089/1939.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 49 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 39 dell'11 maggio 1999 il Comune di Tolmezzo ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 49 al Piano regolatore generale

comunale, dando atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, il Comitato tecnico regionale ha espresso parere favorevole in ordine ai beni soggetti ai vincoli di cui alla legge 1497/1939.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 40 dell'11 maggio 1999 il Comune di Tolmezzo ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991, la variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale, dando atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, non sono state espresse riserve vincolanti da parte della Giunta regionale.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 51 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 41 dell'11 maggio 1999 il Comune di Tolmezzo ha respinto l'opposizione presentata alla variante n. 51 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante medesima, dando altresì atto che, in ordine a tale variante, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 ed il Comitato tecnico regionale ha espresso parere favorevole in ordine ai beni soggetti ai vincoli di cui alla legge 1497/1939.

Comune di Trasaghis. Variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 40/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0186/Pres. del 17 giugno 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 40 del 29 marzo 1999, con cui il Comune di Trasaghis ha approvato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione

ne, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 402 del 12 febbraio 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna
Udine

Pubblicazione del provvedimento sindacale di variazione della zona climatica ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 ai fini dei benefici previsti dal Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0248/Pres. dell'1 luglio 1998. Decreto del Sindaco di Polcenigo (Pordenone) 1 febbraio 1999, n. 1344 (Estratto).

Comune di Polcenigo (Pordenone)

IL SINDACO

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili»;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 101 il quale all'articolo 2 «Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno» dispone, fra l'altra:

(omissis)

2. La tabella in allegato A, ordinata per Regioni e Province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza.

3. I Comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi giorno riportati nella tabella suddetta per il Comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'articolo 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al Comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed

all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.

4. I Comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla Regione ed alla Provincia di appartenenza.

CONSIDERATO il successivo articolo 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici»;

CONSIDERATO che la località Mezzomonte, convenzionalmente considerata nella centrale piazza Nuvolone, si trova ad un'altezza sul mare di mt. 477;

CHE, alla luce di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 2 appena esplicitato, può essere attribuita alla medesima località zona climatica diversa da quella riconosciuta al Comune di Polcenigo dall'allegato A «Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia» allo stesso D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, dunque «F» anziché «E» (i gradi-giorno attribuiti al Comune di Polcenigo sono 2461); infatti i gradi giorno corrispondenti ad un'altezza sul mare di mt. 477 sono pari a 3260,710 il calcolo fatto a fondamento è il seguente:

mt. 477 (località Mezzomonte - piazza Nuvolone) - mt. 40 (altezza sul livello del mare della casa comunale) - mt. 437

mt. 437 x 1,83 (centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'articolo 9, comma 2) - 799,710

799,710 + 2.461 (gradi-giorno corrispondenti al Comune di Polcenigo) = 3.260,710

PERTANTO, ai sensi ed agli effetti della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

SI DISPONE

il collocamento della località Mezzomonte nella zona climatica «F».

Il presente provvedimento verrà notificato con raccomandata A/R al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA.

Esso diventerà efficace a decorrere dal 90° giorno dalla sua notifica, nella misura in cui non intervenga, nel mentre, un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine medesimo da parte dei soggetti destinatari.

Conseguita l'efficacia, il provvedimento verrà reso noto agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato, per doverosa conoscenza, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla Provincia di Pordenone.

IL SINDACO: Luigino Del Puppo

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI

UDINE

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo denominato «Monte Larice Est e Alto - Cimanera Est».

Si rende noto che, a seguito della licitazione privata del 25 giugno 1999, è stata aggiudicata la vendita di materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo denominato «Monte Larice Est e Alto - Cimanera Est» - particelle 12B, 12D e 13B del Piano di assestamento della Foresta regionale di Fusine di proprietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Offerte pervenute: una.

Aggiudicatario: Ditta Boschiva B.D.M. Legnami di Boria Franco e C. S.n.c. di Villa Santina (Udine) per lire 54.029.675 (euro 27.904,00) I.V.A. esclusa.

Udine, 28 giugno 1999

IL DIRETTORE:
Franco Scarabino

DIREZIONE REGIONALE
DEGLI AFFARI FINANZIARI
E DEL PATRIMONIO

TRIESTE

Estratto dell'avviso di vendita immobiliare a trattativa privata dell'immobile sito in Comune di Tarvisio, via Gorizia, 6.

L'Amministrazione regionale intende procedere all'alienazione a trattativa privata, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 22 dicembre 1971, n. 57, articolo 6, dell'immobile sito in Comune di Tarvisio, via Gorizia, 6 tavolarmente individuato in C.C. di Tarvisio, P.T. 121, p.c.ed. 189/1 (casetta ed area pertinenziale e servitù attiva di legnatico), valutato in lire 60.000.000, IVA esclusa.

Gli interessati che avessero intenzione di essere invitati a presentare offerta d'acquisto potranno all'uopo rivolgere formale istanza scritta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio gestione immobili, via Carducci, 6 - Trieste entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 agosto 1999, dove potranno anche essere assunte le informazioni relative alla presente alienazione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Silvano Iacuz

ENTE TUTELA PESCA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

UDINE

Deliberazione del Consiglio direttivo 10 febbraio 1999, n. 6. Programma di attività per il 1999; legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articoli 6 e 66.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 concernente norme sull'ordinamento del Consiglio ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

ATTESO che l'articolo 66 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 dispone che gli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali, di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, esercitino ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 le funzioni di indirizzo politico loro attribuite dalle leggi istitutive degli Enti medesimi;

VISTA la relazione accompagnatoria al bilancio di previsione dell'Ente Tutela Pesca per l'esercizio finanziario 1999, approvato con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 1998, n. 3822 e ritenuto di ripro-

porne i punti salienti che vengono pertanto definiti quali atti di indirizzo politico per gli obiettivi ed i programmi da attuare di cui agli articoli 6 e 66 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, rappresentando la base per l'adozione dei conseguenti atti di gestione amministrativa attribuiti in capo al Direttore dell'Ente, con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 51, 52 e 66 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

RITENUTO di approvare il «Programma per l'anno 1999», facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che l'Ente Tutela Pesca, antecedentemente alla presente deliberazione, ha dovuto adottare atti amministrativi per non paralizzare l'attività operativa della struttura per cause di urgenza, forza maggiore e per evitare maggiori perdite o danno erariale;

VISTO il bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3822 del 29 dicembre 1998;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella fattispecie individuata all'articolo 67, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e, pertanto, è soggetto all'approvazione della Giunta regionale;

SENTITA la relazione del Presidente;
all'unanimità,

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

1 - di approvare gli obiettivi, i programmi, l'individuazione delle risorse, l'indicazione delle priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ai quali dovrà uniformarsi l'Ente Tutela Pesca per l'esercizio finanziario 1999, contenuti nel «Programma per l'anno 1999», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituiscono atti di indirizzo politico ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

2 - di convalidare tutti gli atti adottati dall'Ente Tutela Pesca, come in premessa specificato, per l'urgenza, forza maggiore o per evitare danni all'Ente fino alla presente deliberazione;

3 - di dare atto che gli importi indicati si intendono a titolo puramente presuntivo e che, fermo restando l'oggetto dell'intervento, eventuali variazioni di spese, necessariamente compensative, potranno essere apportate con le procedure ordinarie senza procedere ad integrazioni della presente deliberazione;

4 - di sottoporre la presente deliberazione all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

IL PRESIDENTE: dott. Attilio Vuga

Allegato

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 66, primo comma. Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia.

PROGRAMMA PER L'ANNO 1999

Premesse e generalità

In via preliminare si precisa che anche per il programma di attività per il 1999 si è ritenuto di mantenere la schematizzazione già adottata per quello del 1998, ovvero per aree di intervento piuttosto che per capitoli di spesa, ritenendo questo modello più aderente ad una visione complessiva per obiettivi, nonchè per permettere un eventuale confronto.

Ciò detto, necessita evidenziarsi anche nel 1999 l'ormai cronica carenza dell'organico assegnato all'Ente Tutela Pesca, in rapporto alla varietà e molteplicità delle finalità istituzionali disciplinate in particolare dall'articolo 6, comma 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè al susseguirsi di normative inerenti tali competenze (quali ad esempio il decreto legislativo 130/92 ed il decreto legislativo 626/94) che comportano ulteriori incombenze per l'Ente e che troppo spesso non possono essere svolte con la altresì auspicabile sicurezza ed immediatezza data, appunto, l'insufficienza di personale. Tra l'altro, e sempre per adempiere ai propri compiti istituzionali, l'Ente, non disponendo all'interno del proprio organico di tutte le qualifiche professionali necessarie, si troverà costretto anche per il 1999 ad avvalersi di collaborazioni esterne, che incidono pesantemente sul suo bilancio.

In particolare si dovrà provvedere alle assunzioni di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato (salarati agricoli) previste dall'articolo 53 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e necessarie per i servizi di gestione degli impianti ittici dell'Ente e di ripopolamento dei corsi d'acqua, come già fatto nel 1997 e 1998.

Il complessivo programma gestionale dell'Ente per l'anno 1999, più sotto dettagliato, verrà attuato concretamente attraverso le risorse finanziarie individuate nello stanziamento dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1999, ai quali potranno essere apportate le necessarie variazioni, sia in aumento che in diminuzione secondo le esigenze via via emergenti nell'attuazione dei programmi. Si precisa perciò che gli importi assegnati ai vari capitoli e qui indicati si intendono a titolo presuntivo, e pertanto, fermo restando l'oggetto dell'intervento, detti importi potranno subire variazioni nel corso dell'esercizio. Le priorità saranno determinate in base alle esigenze degli obiettivi perseguiti, con precedenza per gli atti collegati a scadenze previste da norme legislative o regolamentari o da atti amministrativi, stante che per la natura stessa del contesto generale in cui

opera l'ETP (il riferimento è materiale vivo, il pesce ed il suo habitat) non è possibile prevedere i tempi in cui di volta in volta attivarsi.

Considerato inoltre che l'attività operativa dell'Ente Tutela Pesca non può subire rallentamenti, trattandosi di gestione, come più sopra ricordato, relativa a materiale ittico (vivente), senza rischio di danni anche gravi, si autorizzano ed eventualmente si convalidano tutte le operazioni ritenute necessarie per evitare danni patrimoniali, che si verificherebbero nel caso di interruzione dell'attività gestionale nelle more della predisposizione degli atti amministrativi anche di carattere generale.

Si evidenziano di seguito le linee generali dei programmi per i settori prioritari.

1. Attività di studio, ricerca scientifica, di informazione e divulgazione

1.1 Ristrutturazione ed ampliamento del laboratorio regionale di idrobiologia in Ariis di Rivignano (Udine)

Sono giunti ad ultimazione i lavori di ristrutturazione del laboratorio di Idrobiologia di Ariis di Rivignano. Nei primi mesi del 1999 si prevede il completamento delle aree esterne e degli spazi relativi all'acquario, nonché della sala conferenze. L'inaugurazione del complesso avverrà entro la primavera dell'anno in corso, mentre l'apertura al pubblico avrà luogo in autunno. L'Ente Tutela Pesca dovrà comunque ricercare fonti di finanziamenti sia pubblici che privati per particolari finalità e per garantire le necessarie risorse per il mantenimento della struttura ed il suo più efficace utilizzo. Il Consiglio regionale, peraltro, proprio nei primi giorni dell'anno ha disposto un contributo straordinario di 300.000.000 per il 1999.

Le risorse complessive allocate a bilancio ammontano a lire 32 milioni.

1.2 Convenzione quadro con le Università degli Studi di Udine e di Trieste e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Per il 1999, le ricerche dovranno essere estese alle aree di risorgiva ed ai corsi dell'isontino, al fine di disporre di un quadro completo ed aggiornato della situazione delle acque della regione. Proseguiranno inoltre le ricerche già avviate sugli altri corpi idrici e sulle diverse specie ittiche, e continueranno le procedure e le verifiche sulla situazione sanitaria degli allevamenti dell'Ente, finalizzate in particolare all'ottenimento della qualifica di azienda riconosciuta, come previsto dalle norme comunitarie.

Con gli studi previsti per l'anno 1999, si realizzerà di fatto l'aggiornamento della carta ittica generale regionale, e gli stessi si riveleranno particolarmente utili in considerazione della prossima ripresa di attività del Laboratorio regionale di idrobiologia di Ariis di Rivignano.

Sarà inoltre costituita presso il Laboratorio una biblioteca scientifica, a disposizione di ricercatori e studiosi, avendo come base di partenza i testi attualmente presso l'ETP, che sarà organizzata in via informatica, con possibilità di accesso ad altre biblioteche, e presentata ed accessibile via internet.

Per tale programma è stata resa disponibile a bilancio una risorsa complessiva di lire 100 milioni (capitolo 410) per il 1999.

1.3 «Quaderni E.T.P. - Rivista di idrobiologia» nuova serie

L'Ente Tutela Pesca è editore fin dall'anno 1981 di una rivista scientifica «Quaderni ETP - Rivista di idrobiologia», che nel 1997 ha ottenuto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche l'attribuzione del codice ISSN (International Standard Serial Number). I «Quaderni» sono lo strumento specifico individuato per la divulgazione dell'attività del Laboratorio regionale di idrobiologia di cui costituiscono il principale mezzo di comunicazione scientifica. Anche per il 1999 proseguirà la pubblicazione di svariati contributi scientifici ed in particolare degli studi condotti nel 1998 e degli atti del recente convegno dell'AIAD.

Le risorse individuate per tale programma ammontano a lire 30 milioni (capitolo 413);

1.4 «Notiziario E.T.P.» ed altre pubblicazioni a carattere didattico e divulgativo

Nel 1999 continuerà la stampa e la diffusione gratuita del periodico bimestrale «Notiziario ETP», arricchito eventualmente di inserti ed allegati, estesa a tutti i pescatori sportivi regionali, alle istituzioni scientifiche ed amministrative, alle Associazioni di settore sia italiane che estere per il raggiungimento del massimo livello di coinvolgimento e di attiva partecipazione alle problematiche legate alle acque.

Anche questo periodico è ricompreso nell'attività specifica del Laboratorio regionale di Ariis di Rivignano che, accanto alla ricerca scientifica in senso stretto, assume il compito di centro di divulgazione per la conoscenza della fauna ittica, del loro habitat, delle acque e dell'ambiente in generale.

Ai suaccennati fini divulgativi si provvederà anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni, posters tematici, depliantistica, etc.

Per tale programma di intervento è prevista una spesa presunta di lire 177 milioni (capitoli 409 e 413).

1.5 Attuazione del decreto legislativo 130/1992 «Attuazione della direttiva 78/659/CEE...»

Il decreto legislativo 130/1992, di attuazione della delibera 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e sulla loro classificazione in salmnicole e ciprinicole, assegna alla Regione le funzioni

concernenti la direzione ed il coordinamento delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle stesse.

L'Ente perciò, ai sensi della legge regionale 19/1971, articolo 6, comma 3, provvederà alla gestione delle competenze regionali in materia, confermate dalla Giunta regionale con deliberazione 28 luglio 1997, n. 2325, e ciò attraverso la direzione ed il coordinamento delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali e loro designazione, classificazione ed iscrizione in appositi elenchi, nonchè valutazione dei parametri desunti nell'allegato 1 allo stesso decreto legislativo 130/1992. Dovranno pertanto proseguire i proficui e costanti rapporti già in atto con le province, i presidi multizonali di prevenzione, le direzioni regionali di settore ed il Ministero dell'Ambiente per gli adempimenti previsti. Nel contempo si dovranno reperire, anche in sede regionale, adeguati finanziamenti, anche in considerazione del lavoro che l'Ente dovrà svolgere per adempiere agli obblighi di legge e fornire i dati al Ministero dell'ambiente per la successiva trasmissione all'UE.

Per tale programma di intervento è prevista una spesa iniziale presunta di lire 10 milioni (capitoli 435).

1.6 Mostre ittiche

Le mostre ittiche, in considerazione dell'apertura della mostra ittica permanente presso il Laboratorio di Ariis di Rivignano, dovranno limitarsi ad alcune particolari manifestazioni, privilegiando quelle a carattere fieristico regionale, all'ambito di utenza territoriale, alle particolari finalità e motivazioni contenute nelle richieste di adesione, ovvero dovranno essere complementari o coincidenti con l'attività di promozione e divulgazione posta in essere dal Laboratorio medesimo.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 42 milioni (capitolo 412).

1.7 Progetti UE

Nell'ambito delle attività del Laboratorio di Ariis, nel corso del 1999 sarà prestata particolare attenzione alla possibilità di accesso a programmi comunitari, sia di carattere propriamente scientifico, sia di divulgazione e promozione. Tali possibilità saranno vagliate d'intesa con le strutture regionali, eventualmente anche con il supporto di consulenze e collaborazioni esterne.

1.8 Incontri, visite e convegni

L'Ente deve incentivare in tutte le forme possibili l'incontro e lo scambio di idee ed informazioni con Istituti, Enti, Organizzazioni e Società, italiane ed estere, che operano nel settore di competenza dell'ETP. Dando priorità alle zone geografiche contermini ed a quelle che presentano problematiche o situazioni uguali o simili a quelle del Friuli-Venezia Giulia, sarà garantita la partecipazione dell'ETP alle iniziative più significative, a convegni, visite di studio, tavole rotonde, etc. Del pari

l'Ente provvederà all'organizzazione di analoghe iniziative coinvolgendo prioritariamente il mondo scientifico ed i giovani, sempre nell'ottica della massima divulgazione possibile.

2. Gestione e produzione degli impianti ittici

Il D.P.R. del 18 novembre 1997 prevede la finalizzazione ed il riparto delle somme di cui al fondo speciale previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche.

L'Ente Tutela Pesca, a tale proposito, aveva già presentato nel 1998 un proprio progetto, prevedendo anche il monitoraggio delle acque pubbliche derivate nei propri impianti (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275) nonchè interventi che sarebbero serviti al contenimento dei consumi idrici e ad una più razionale utilizzazione delle acque (ai sensi delle leggi 36/1994 e 183/1989). Gli impianti interessati sono: Moggio Udinese, Forni di Sotto, Maniago, San Vito al Tagliamento ed Amaro, per un importo complessivo presunto di quasi 250 milioni.

La vicenda del mancato inserimento di detto progetto nel piano regionale approvato dalla Giunta Regionale (non certo imputabile all'ETP), costringerà l'Ente ad una riproposizione dello stesso.

2.1 Impianti

FORNI DI SOTTO

Per l'adeguamento alle norme previste dal decreto legislativo 626/1994 gli attuali vani del capannone adibiti a officina ed ufficio dovranno essere ristrutturati, creando una superficie unica destinata ad officina-falegnameria. L'ufficio dovrà quindi essere trasferito nell'abitazione. Si dovrà inoltre provvedere alla sostituzione del tavolame della terrazza ormai deteriorato. L'edificio, oltre ai fini più propri, potrà essere utilizzato anche per stages di studenti e ricercatori. Data la complessità del sistema di adduzione idrica, in materiale plastico, la considerevole pressione dell'acqua e le forti escursioni termiche, è necessario provvedere alla graduale sostituzione di raccordi, tubi, saracinesche, per garantire sicurezza e funzionalità.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 26 milioni.

MOGGIO UDINESE

È necessario completare la razionalizzazione delle vasche di stabulazione, realizzando il secondo lotto di specchi d'acqua per riproduttori e soggetti in accrescimento, provvedere al più accurato recupero delle risorse idriche eliminando le perdite e le dispersioni e sistemare le superfici libere con riporti di terra vegetale e relativa piantumazione di essenze locali.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 30 milioni.

MANIAGO

A seguito delle note vicende circa i consumi idrici dell'impianto di Maniago nel corso del 1997 è stato eseguito, da un professionista esterno, uno studio per la fattibilità della realizzazione di un'opera di presa per il prelievo d'acqua del torrente Colvera a servizio dell'impianto ittico di Maniago, impianto destinato alla sperimentazione e riproduzione del temolo e della trota fario selvatica. Tale progetto è stato presentato per il nulla osta alla Direzione provinciale dei servizi tecnici. Dovrà essere concordata con il Consorzio Meduna-Cellina la definizione delle spese.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 36.500.000.

FLAMBRO

Dovrà essere sottoscritto con urgenza il contratto di comodato gratuito con la Direzione regionale del patrimonio per l'utilizzo dell'impianto e delle pertinenze, ad esclusione dell'immobile «Mulino Magrini», esterno all'impianto ed estraneo alle finalità istituzionali dell'Ente.

In sede di rinnovo l'Amministrazione regionale proprietaria dovrà provvedere alla bonifica della copertura in eternit del capannone, non conforme a legge in quanto contenente amianto.

Entro il 1999 dovrà essere finalmente completato l'allacciamento elettrico dell'impianto da parte dell'ENEL, il cui ritardo (imputabile ad altri uffici regionali) ha provocato un imprevisto aggravio di costi a carico dell'ETP.

Saranno successivamente valutati altri interventi da programarsi, ed in particolare la terebrazione di nuovi pozzi di approvvigionamento idrico, la sistemazione degli argini del bacino di carico, del canale ovest e delle serpentine sud, dando peraltro priorità all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 626/1994 in materia di sicurezza.

Si prevede anche la locazione di un capannone-garage, ove ricoverare i mezzi e le attrezzature che, attualmente collocate presso l'impianto, provocano una situazione sanitaria non corretta.

Per tale programma è prevista una spesa complessiva presunta di lire 150 milioni.

AMARO

La quantità d'acqua disponibile, l'utile escursione termica della stessa ai fini riproduttivi, la felice collocazione geografica, consentono di riconoscere in Amaro un sito senz'altro adeguato per la stabulazione dei riproduttori e per l'accrescimento del novellame di trota marmorata. E' quindi da valutarsi la possibilità di un ampliamento degli specchi d'acqua esistenti, anche acquistando i terreni limitrofi.

La spesa presunta ammonta a lire 70 milioni.

SOMPLAGO-MASAREIT

Completata la realizzazione e razionalizzazione dell'impianto, nel corso del 1999 proseguirà la stabulazione, sperimentazione e produzione di salmerino alpino e di fario selvatica.

Verrà confermato un rapporto di collaborazione con un esperto locale sulla base di apposita convenzione.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 6.500.000.

SACILE, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E TARVISIO

Per raggiungere gli obiettivi di produzione di avannotti di trota fario, posti dal programma generale dei ripopolamenti 1999, è necessario avvalersi di collaborazioni esterne, sulla base di apposite convenzioni, fornendo loro oltre 2.000.000 di uova embrionate a fronte di un corrispettivo di lire 2,50 a uovo stabulato.

Nell'incubatoio di San Vito, di proprietà dell'ETP, dovranno essere completati gli adeguamenti tecnologici necessari dopo la ristrutturazione dell'immobile realizzata nel 1998.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 26 milioni.

2.2 *Salariati agricoli*

Ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 si riconferma anche per il 1999 l'assunzione di salariati agricoli con contratto di diritto privato a tempo determinato con le stesse modalità attuate nel passato, con l'assistenza delle competenti associazioni sindacali di categoria e degli uffici dell'Ente. Si potrà eventualmente prevedere la possibilità di altre assunzioni per assicurare la presenza di personale necessario ai fini della gestione degli impianti. La tenuta della contabilità sarà affidata all'Unione Provinciale Agricoltori di Udine.

Per tale programma di intervento è prevista una spesa presunta di lire 236 milioni.

(capitoli 415, 424, 430, 433, 703, 1002, 1003, 1201).

3. **Interventi di ripopolamento**

Nel corso del 1999 sarà data attuazione al programma generale dei ripopolamenti delle acque interne come approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

Per tali interventi saranno utilizzate prioritariamente le produzioni ottenute dagli impianti dell'Ente ed i lotti di materiale forniti dagli allevatori quale pagamento degli obblighi ittiogenici. L'approvvigionamento dal mercato riguarderà essenzialmente uova embrionate di trota fario, nonché trota iridea adulta, sempre nell'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

Per tale programma viene prevista una spesa presunta di lire 365 milioni.

(capitoli 415, 421, 422, 424, 434, 1201, 1203).

4. Servizio volontario di vigilanza e di cura coltivazione delle acque

Si prevede una spesa complessiva di lire 90 milioni circa per le attività ordinarie connesse alla vigilanza: premi di assicurazione, rimborso spese vive, assegnazione di mezzi, vestiario, dotazioni individuali e tecniche, nonchè spese per l'acquisto di schede, rapporti di servizio, verbali, stampati, cancelleria e materiale di consumo in genere, quota parte di spese postali e telefoniche, nonchè predisposizione di eventuali corsi di aggiornamento e di eventuali convegni.

Nel 1999 si darà corso ad una revisione normativa dei compiti dei collaboratori volontari dell'Ente.

Permane la necessità dell'Ente di avvalersi di volontari particolarmente addestrati e disponibili per operare a supporto delle molteplici attività poste in essere nella gestione delle acque (interventi per recupero, asciutte, semine, etc.). La normativa specifica per tale attività sarà oggetto di aggiornamento d'intesa con la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

(capitoli 402, 409, 412, 419, 424, 435, 701).

5. Uffici licenze

L'Ente Tutela Pesca proseguirà nell'attivazione di tutte le procedure informatiche necessarie alla gestione in proprio dell'archivio dei pescatori e del rilascio dei documenti di pesca per un servizio sempre più funzionale alle esigenze dell'utenza. Per tale programma viene prevista una spesa di lire 76 milioni predisponendo in corso di esercizio le relative variazioni di bilancio, qualora necessarie, anche compensative fra i vari capitoli. A tale importo deve venire presuntivamente sommata la cifra di lire 220 milioni, corrispondente al totale dovuto per l'imposta di bollo, applicata in modo virtuale, relativa ai rilasci delle licenze e delle autorizzazioni di pesca per il 1999 e che costituisce partita di giro per l'esercizio finanziario in corso.

(capitoli 402, 406, 409, 414, 801, 906).

6. Settore informatico

In campo informatico saranno seguite nel corso del 1999 due linee operative parallele: da una parte continuerà la messa a punto dei sistemi relativi alle gestioni degli uffici (licenze, registro pescatori, impianti, contabilità, etc.) anche attraverso l'aggiornamento ed il completamento dei sistemi sia hardware che software, nonchè attraverso l'acquisizione di sistemi di posta elettronica e collegamento internet. D'altra parte sarà dato corso all'informatizzazione del Laboratorio di Idrobiologia di Ariis di Rivignano, con l'adozione di tutti i sistemi necessari sia per l'attività scientifica che per la didattica e la divulgazione. In particolare sarà ultimato il prototipo

del sistema informativo territoriale per la gestione ittica con utilizzo di carte numeriche per il bacino del torrente But. La valutazione del lavoro svolto che verrà effettuato dal Consiglio direttivo dell'Ente determinerà le scelte per l'estensione dello studio su tutto il territorio regionale.

Complessivamente viene prevista una spesa di lire 95.600.000.

(capitoli 400, 404 e 1206).

7. Ulteriori direttive generali

STIPULA DI CONVENZIONI CON PROFESSIONISTI ESTERNI

Si prevede anche per il 1999, la stipula di convenzioni con professionisti esterni, preso atto della mancanza di figure professionali adeguate o sufficienti all'intero dell'organico dell'Ente.

Saranno interessati i seguenti settori:

- incarichi professionali ad esperti nel settore dell'ittica per la collaborazione nella gestione impianti, per la continuazione e lo sviluppo di progetti specifici in corso, nonchè per l'attuazione di corsi e convegni di studio e di aggiornamento per i collaboratori volontari;
- incarichi professionali di consulenza informatica per l'attività di programmazione ed informatica dell'Ente;
- incarichi professionali per l'ideazione grafica delle pubblicazioni dell'E.T.P., per la consulenza editoriale e giornalistica, nonchè per la stesura di pubblicazioni ed articoli in materia di ittologia ed ambiente e per i rapporti esterni;
- incarichi di consulenza contabile e fiscale;
- incarichi tecnici scientifici per la stima dei danni da inquinamenti al patrimonio ittico;
- incarichi relativi alla razionalizzazione della gestione del settore assicurativo;
- incarichi professionali in relazione agli obblighi in materia di sicurezza discendenti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Complessivamente viene prevista una spesa presunta di lire 239.400.000.

Si ribadisce, come già specificato in premessa, che tutte le convenzioni esterne, che verranno affidate dall'Ente, dovranno essere al di sotto della soglia dei 200.000 ECU previsti dalla direttiva n. 92/50/CEE sugli appalti pubblici di servizi.

(capitoli 416, 433, 429).

GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si prevede che le spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente Tutela Pesca complessiva-

mente considerate, anche attraverso il potenziamento di attrezzature e mezzi stimati utili e necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali, ammonteranno ad un importo complessivo di lire 1.141 milioni.

(capitoli 101, 102, 103, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 417, 424, 426, 427, 429, 431, 602, 603, 701, 702, 703, 801, 902, 905, 1205, 1601).

Rimane intesa la facoltà in corso di esercizio di predisporre le relative variazioni di bilancio qualora necessarie, anche compensative fra i vari capitoli.

VISTO: IL PRESIDENTE: VUGA

(Deliberazione approvata con delibera della Giunta regionale 14 maggio 1999, n. 1491)

C.C.I.A.A. DI GORIZIA
AZIENDA SPECIALE
PER IL PORTO DI MONFALCONE
MONFALCONE (Gorizia)

Bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione relativa alla realizzazione di un ampliamento della palazzina servizi sita in prossimità dell'ambito portuale.

SI AVVISA:

che la C.C.I.A.A. di Gorizia - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone indice una gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori di un ampliamento della propria palazzina servizi, per importo presunto a base d'asta di lire 2.200 milioni (euro 1.136.205,20).

L'appalto riguarda specificatamente le seguenti prestazioni professionali:

- redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
- redazione del piano di sicurezza ed attività di coordinatore della progettazione ai sensi del decreto legislativo 494/1996;
- Direzione lavori.

L'importo presunto complessivo delle prestazioni, calcolato sulla base dei minimi tariffari previsti dalle tariffe professionali in vigore applicando lo sconto del 20%, di cui alla legge 26 aprile 1989, n. 155, e la forfetizzazione del rimborso spese nella percentuale del 20% dell'importo delle prestazioni calcolate a percentuale, è stimato in lire 130.000.000 (centotrentamiliardi) (euro 67.139,40).

Il rapporto contrattuale verrà definito sulla base della bozza del «Disciplinare d'incarico» in visione presso questo Ente.

La partecipazione alla gara è aperta a professionisti singoli o associati, iscritti al rispettivo ordine professionale, società di professionisti e studi professionali.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda in carta da bollo, in busta chiusa e sigillata, recante la scritta «Incarico professionale per la progettazione e direzione lavori dell'ampliamento della palazzina servizi di proprietà dell'ASPM, in Monfalcone» indirizzata alla C.C.I.A.A. DI GORIZIA - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, via Terme Romane, 5 - 34074 Monfalcone entro le ore 13 del giorno 20 agosto 1999.

All'offerta dovranno essere allegati:

- nominativo dei professionisti singoli, associati o presenti nelle società di professionisti e le relative qualifiche, con certificato di iscrizione al rispettivo Albo professionale;
- il curricula del professionista o dei professionisti, che dovranno essere limitati ai soli progetti pertinenti alla materia del bando eseguiti nell'ultimo decennio, i quali siano stati realizzati o approvati dagli enti committenti; dovrà essere precisato e certificato il ruolo svolto dai professionisti nell'ambito di ciascun progetto, allegando idonea documentazione, anche fotografica, di quanto realizzato;
- la descrizione della struttura organizzativa dello studio e delle principali attrezzature tecniche ed informatiche di cui lo studio dispone.

L'aggiudicazione avverrà mediante la valutazione dei curricula, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e l'A.S.P.M. si riserva ampia discrezionalità nell'affidamento, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Il presente bando di gara non vincola in alcun modo l'Azienda speciale che, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile si riserva la facoltà di annullarla o di non aggiudicare, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la sede dell'A.S.P.M. - Ufficio tecnico - telefono 0481.413767 o fax 0481.414099 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ciascun giorno feriali, sabato escluso.

IL PRESIDENTE: Emilio Sgarlata

COMUNE DI FAGAGNA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per trasporto scolastico - Rettifica dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 9 giugno 1999.

Questa Amministrazione comunale intende appaltare mediante asta pubblica la fornitura di uno scuolabus per il trasporto scolastico, con offerte a percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta previsto di Lire 330.000.000 (Euro 170.430,78), aliquota I.V.A. esclusa.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 26° giorno naturale, successivo e continuo a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando di gara integrale ed il relativo capitolato d'oneri sono in visione presso l'Ufficio tecnico comunale ed eventuali informazioni potranno essere richieste a tale ufficio (telefono 0432-812121, fax 0432-810065).

Fagagna, 23 giugno 1999

IL TECNICO COMUNALE:
p.i. Pietro Orlando

COMUNE DI LATISANA
(Udine)

Avviso di gara mediante asta pubblica per la fornitura, l'installazione ed il collaudo di attrezzature informatiche per il completamento della automazione del Servizio informativo comunale.

IL FUNZIONARIO U.O.C. AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

che, in esecuzione della deliberazione giunta 4 giugno 1999, n. 90, l'Amministrazione comunale di Latisana (con sede in piazza Indipendenza, 74, telefono 0431/525111, telefax 0431/520910) ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, indice gara di asta pubblica con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso utilizzando i criteri contenuti nell'elaborato progettuale che prevede norme generali e linee guida, per la fornitura, installazione e collaudo di attrezzature informatiche per il completamento della automazione del Servizio informatico comunale.

La spesa presunta della fornitura, comprensiva di installazione e collaudo è ammontante a lire 210.460.000 (Euro: 108.693,51) I.V.A. compresa.

Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in quello che risulterà proposto dalla ditta aggiudicataria computato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della conferma d'ordine.

L'intervento viene finanziato con mutuo con la Casa depositi e prestiti.

Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro offerte entro le ore 12.00 del giorno 16 agosto 1999.

Il pubblico incanto per l'appalto si terrà il giorno 17 agosto 1999 alle ore 10.00 presso l'Ufficio segreteria comunale - Settore affari generali.

Resta inteso che il recapito dell'istanza è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, l'istanza stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Il bando integrale di gara, nonché il capitolato d'oneri 18 giugno 1999 sono a disposizione presso l'Ufficio segreteria comunale - Settore affari generali, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 escluso il sabato (la pratica è eseguita dal sig. Gianni Pittis - telefono 0431-525202).

Latisana, addì 29 giugno 1999

IL FUNZIONARIO U.O.C. AFFARI GENERALI:
Gianni Pittis

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di gara esperita relativa all'appalto dei lavori di rinnovo e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge 55/1990

SI RENDE NOTO

che i lavori di rinnovo e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'importo a base d'asta di lire 1.696.323.750 (Euro 876.078.010) di cui lire 41.373.750 (Euro 21.367,76) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati aggiudicati all'Impresa I.C.O. Strade S.r.l. di San Rufo (Salerno) in seguito a gara per pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara (articolo 21, legge 109/1994) ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della legge regionale 13/1998, tenutasi il 14 giugno 1999. Importo di aggiudicazione lire 1.262.892.345, esclusa I.V.A. (Euro 652.229,46): ribasso del 23,69%.

Alla suddetta gara hanno partecipato le seguenti Imprese:

1) Alfieri Impianti Costruzioni Elettriche - Torchiara (Salerno); 2) CEM S.r.l. Ronchi dei Legionari (Gorizia); 3) CO.G.EM. S.r.l. Alcamo (Trapani); 4) CO.S.E.C. di Emmolo Francesco E. & C. Alcamo (Trapani); 5) Consorzio Cooper. Costruzioni - Bologna; 6) COPSA S.r.l. Gela (Caltanissetta); 7) De Stefano - Lauria; 8) E.D. Impianti S.r.l. Cividale (Udine); 9) Edilmaino Enterprise S.r.l. - Chiavenna (Sondrio); 10) Elettric System - Fagagna (Udine); 11) Elettrotecnica Generale S.r.l. Ragusa; 12) Elettrotel S.r.l. Napoli; 13) Emmolo Francesco

& C. S.n.c. Alcamo (Trapani); 14) Essegi di Schiavi G. & C. S.n.c. - Colli del Tronto; 15) F.Ili Della Femmina - Angri (Salerno); 16) Forte Tommaso - Padula (Salerno); 17) Gerardo Anastasio - Amalfi (Salerno); 18) Grimmel S.r.l. - Fontanafredda (Pordenone); 19) I.C.I. S.p.A. - Levata di Curtatone; 20) I.CO.E.S. di Pappalardo & C. S.n.c. - Bagheria (Palermo); 21) I.C.O. Strade S.r.l. - San Rufo (Salerno); 22) L.S. Costruzioni di Scalia S. & C. S.a.s. Scillichenti (Catania); 23) Mari e Mazzaroli S.p.A. Trieste; 24) Maxel S.r.l. - Bagheria (Palermo); 25) Pappalardo Francesco - Santa Flavia (Palermo); 26) Poliseno Vincenzo Giovinazzo (Bari); 27) Purpura Costruzioni S.r.l. Palermo; 28) Rete Gamma S.p.A. Bergamo; 29) Rigamonti S.p.A. - Coiolo (Sondrio); 30) Rizzo Alfonso - Favara (Agrigento); 31) S.EL.CO S.r.l. - Ragusa; 32) S.I.M.E.I. S.p.A. - Catania - Sampaolesi Tullio S.r.l. - Rimini; 33) SEA S.n.c. - Eraclea (Bologna); 34) Sedel di Noto Vito Ragusa; 35) Tecnoimpianti di Chiramonte G. & C. Ragusa; 36) Tiepolo S.r.l. - Trieste; 37) Tomasetta Alberto - Avellino; 38) Visco di Visco D. & R. S.n.c. Prignano Cilento (Salerno); 39) Elettrosicula S.r.l. Catania; 40) Aversa Salvatore - Reggio Calabria; 41) Joule S.r.l. - Lecce; 42) Elettroimpianti S.n.c. - Ascoli Piceno; 43) Guidotti Luigi - Folignano (Ascoli Piceno); 44) T & S.r.l. - Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno); 45) Burlandi Franco - Roma; 46) C.I.E. S.r.l. Martignacco (Udine); 47) Elettromeccanica Aquilana S.r.l. - L'Aquila; 48) Iacolino Francesco - Favara (Agrigento) - 49) Barresi G. - Castelvetro (Trapani); 50) Troiani & Ciarrocchi R. S.n.c. - Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno); 51) Deon S.r.l. - Belluno; 52) S.I.E.C.I. di Pedron F. & C. - Villa del Conte (Padova); 53) Presotto Impianti Elettrici S.r.l. - Pordenone; 54) Gamble S.r.l. - Lugo (Salerno); 55) I.T.E. S.r.l. - Gorizia; 56) Almar Elettrotecnica S.r.l. - Como; 57) De Rosa Vittorio - Roccapide (Salerno); 58) Publilux S.r.l. - Delianuova (Reggio Calabria); 59) S.I.C.E. S.r.l. - Padova; 60) S. di MET S.n.c. - Paderno di Dugnano (Milano).

Muggia, 5 luglio 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
arch. Francesco Lomuscio

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta per l'aggiudicazione dei lavori di adattamento del sottopasso pedonale ferroviario del capoluogo per il collegamento con la via pubblica e sistemazione viabilità correlata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In esecuzione della deliberazione giuntale n. 148 del 14 giugno 1999, dichiarata immediatamente esecutiva,

AVVERTE

che il giorno 23 luglio 1999, alle ore 11.00 si procederà a pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori di adattamento del sottopasso pedonale ferroviario del capoluogo per il collegamento con la via pubblica e sistemazione viabilità correlata, determinato mediante offerta a corpo ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta indicato nell'avviso d'asta di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio Decreto 827/1924.

L'importo dell'appalto dei lavori dianzi cennati è di lire 98.403.109 (Euro 50.820,96) al netto d'I.V.A. di cui lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per oneri di sicurezza.

È richiesta l'iscrizione all'A.N.C. alla categoria G3 per un importo di almeno lire 150.000.000 (Euro 77.468,53).

Per partecipare alla gara si dovrà far pervenire al Comune di Palazzolo dello Stella esclusivamente tramite raccomandata entro le ore 13.15 del giorno 22 luglio 1999 nei modi previsti dagli articoli 68 e 75 del R.D. 827/1924 in piego sigillato i documenti sottolencati, in carta legale ed in lingua italiana, nonché l'offerta in apposita busta chiusa anch'essa sigillata ed in carta legale: all'esterno del plico si dovrà apporre la seguente scritta: «contiene la documentazione e l'offerta per la gara del 23 luglio 1999, per l'appalto lavori collegamento del sottopasso pedonale ferroviario con la via pubblica».

Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

La visione degli atti, l'avviso d'asta integrale sono visibili durante le ore di apertura al pubblico presso la sede municipale.

Palazzolo dello Stella, 21 giugno 1999

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

COMUNE DI ARTEGNA
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano di lottizzazione in località via Chiamuzzacco e della variante n. 2 al Piano di lottizzazione di via San Leonardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 - comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con le deliberazioni consiliari n. 43 e 44 del 9 giugno 1999, il Comune di Artegna ha rispettivamente adottato la variante n. 2 al Piano di lottizzazione di via Chiamuzzacco.

co, e la variante n. 2 al Piano di lottizzazione di via San Leonardo.

Successivamente alla presente pubblicazione, copia completa dei suindicati strumenti, sarà depositata presso l'Ufficio di segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le proprie osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari immobili vincolati potranno presentare opposizioni.

Artegna, li 23 giugno 1999

IL SINDACO: p.a. Roberto Venturini

COMUNE DI AVIANO

(Pordenone)

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Ex IN.F.A.».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

Che gli atti del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Ex IN.F.A.» adottati ai sensi di legge con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 4 maggio 1999 (esecutiva ex articolo 29, 8° comma, legge regionale 49/1991) saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo comunale per trenta giorni effettivi consecutivi a far tempo dal giorno 7 luglio 1999 al 17 agosto 1999 compreso durante il normale orario di ufficio.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Ex IN.F.A.» nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dal Piano stesso possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza municipale, addì 23 giugno 1999

IL SINDACO: firma illeggibile

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «La Martora».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

Che gli atti del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «La Martora» adottati ai sensi di legge con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 4 maggio 1999 (esecutiva ex articolo 29 8° comma, legge regionale 49/1991) saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo comunale per trenta giorni effettivi consecutivi a far tempo dal giorno 7 luglio 1999 al 17 agosto 1999 compreso durante il normale orario di ufficio.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «La Martora» nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dal Piano stesso possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza municipale, addì 23 giugno 1999

IL SINDACO: firma illeggibile

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 5 - legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 novembre 1997, n. 34;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

AI SENSI e per gli effetti dell'articolo 45 della predetta legge regionale 52/1991 come modificata dalla legge regionale 34/1997 e dalla legge regionale 13/1998;

RENDE NOTO

che la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 5, adottato con deliberazione consiliare 29 gennaio 1999, n. 15, a partire dal giorno 12 luglio 1999 sarà depositata presso la Segreteria del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi e cioè fino a tutto il giorno 20 agosto 1999.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione della variante al P.R.P.C. in tutti i suoi elementi e presentare al Comune le proprie osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Del presente avviso di deposito viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

Dalla Residenza municipale, li 25 giugno 1999

L'ASSESSORE DELEGATO: Adriano Stocco

COMUNE DI CAMPOLONGO AL TORRE

(Udine)

Statuto comunale.

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Capo I - Caratteristiche, funzioni e autonomia del Comune

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Popolazione e territorio
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Statuto comunale
- Art. 5 - Regolamenti
- Art. 6 - Albo Pretorio

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi istituzionali

- Art. 7 - Organi

Capo II - Il Consiglio

- Art. 8 - Elezione, composizione e durata
- Art. 9 - I Consiglieri
- Art. 10 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 11 - Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio
- Art. 12 - Competenze del Consiglio
- Art. 13 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 14 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
- Art. 15 - Adunanze del Consiglio

Capo III - La Giunta

- Art. 16 - Composizione della Giunta
- Art. 17 - Funzionamento della Giunta
- Art. 18 - Competenze della Giunta
- Art. 19 - Revoca degli Assessori
- Art. 20 - Mozione di sfiducia

Capo IV - Il Sindaco

- Art. 21 - Il Sindaco
- Art. 22 - Competenze del Sindaco
- Art. 23 - Il Vice Sindaco
- Art. 24 - Deleghe ed incarichi
- Art. 25 - Cessazione dalla carica di Sindaco

Capo V - Norme comuni

- Art. 26 - Divieto generale di incarichi e consulenze
- Art. 27 - Pari opportunità

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - L'organizzazione amministrativa

- Art. 28 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 29 - Incarichi ed indirizzi di gestione
- Art. 30 - Il Segretario comunale
- Art. 31 - Il Direttore Generale
- Art. 32 - Gestione Amministrativa
- Art. 33 - Le determinazioni ed i decreti

Capo II - I servizi pubblici locali

- Art. 34 - I servizi pubblici locali
- Art. 35 - L'Azienda Speciale
- Art. 36 - L'Istituzione
- Art. 37 - Gestione dei servizi in forma associata

TITOLO IV - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione e diritto di informazione

- Art. 38 - Libere forme associative
- Art. 39 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
- Art. 40 - Referendum consultivo
- Art. 41 - Diritto di accesso e di informazione

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 42 - Autonomia finanziaria

Art. 43 - Demanio e patrimonio comunali

Art. 44 - Revisione economica-finanziaria

Art. 45 - Controllo di gestione e controllo di qualità

Art. 46 - Entrata in vigore

TITOLO I

Principi generali ed elementi costitutivi del Comune

Capo I

Caratteristiche, funzioni e autonomia del Comune

Art. 1

Principi generali

Il Comune di Campolongo al Torre è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Campolongo al Torre è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, secondo i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della legge generale dello Stato e del presente Statuto ed esercita funzioni proprie, attribuite e delegate.

Art. 2

Popolazione e territorio

Il Comune di Campolongo al Torre è costituito dalla popolazione appartenente alla comunità di Campolongo al Torre e del relativo territorio di pertinenza.

Il Comune ha un proprio stemma ed ha sede nell'edificio comunale in Piazza Indipendenza n. 2 ove si riuniscono gli ordini istituzionali.

Art. 3

Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni

altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 4

Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi amministrativi e dei funzionari responsabili degli uffici e servizi.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono procedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 5

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali, gli strumenti di pianificazione e le relative norme di attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.

I regolamenti sono a disposizione dei cittadini che abbiano interesse alla consultazione presso gli uffici comunali.

Essi possono richiederne copia, ai sensi della normativa sull'accesso.

Art. 6

Albo Pretorio

Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

L'impiegato responsabile cura la tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Gli organi istituzionali

Art. 7

Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo II

Il Consiglio

Art. 8

Elezione, composizione e durata

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto.

L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Il Consiglio Comunale ha la durata prevista dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 9

I Consiglieri

I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio.

I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e

singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto ad ottenere, senza particolari formalità, dagli uffici comunali, dalle aziende ed dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Art. 10

Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco.

Il documento contenente gli indirizzi generali di governo è depositato presso la Segreteria Comunale almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta ed è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati con un'unica votazione per appello nominale. Esso costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, l'approvazione degli indirizzi generali di governo, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11

Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio

Il Sindaco:

- a) rappresenta il Consiglio comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;

Il Sindaco esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 12

Competenze del Consiglio

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi

- statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare

b) atti di programmazione

- programmi
- piani finanziari di opere pubbliche
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi

c) atti di decentramento

- tutti gli atti necessari alla istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) atti relativi al personale

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per la approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi

e) atti relativi a convenzioni e associazioni con altri enti

- convenzioni fra comuni e fra comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) atti relativi e spese pluriennali

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permutate, concessioni ed appalti

- acquisti, permutate ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- concessione di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione

i) atti relativi alla disciplina dei tributi

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario

m) atti di nomina

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge

- nomina di ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta

n) atti elettorali e politico-amministrativi

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione degli indirizzi generali di governo dell'Ente
- approvazione o riezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- nomina della commissione elettorale comunale
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 13

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può articolarsi in commissioni consiliari permanenti.

Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici.

Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i funzionari direttivi responsabili degli Uffici e dei Servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal

regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuati nel regolamento.

Art. 14

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e le dotazioni di beni, servizi, strutture e personale che venga ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.

È in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dello avvenuto deposito.

Art. 15

Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati più il Sindaco. Nelle sedute di

seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro dei componenti il consesso, compreso il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, computando le schede bianche o nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge e dallo Statuto.

Per gli atti di nomina è sufficiente la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari e la istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del consiglio;
- d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati,
- f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Capo III

La Giunta

Art. 16

Composizione della Giunta

La Giunta, salva diversa disposizione di legge, è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio;

la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. salvo diversa disposizione di legge.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti ed affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti e gli affini fino al 3° grado del Sindaco, né chi abbia ricoperto la carica di Assessore consecutivamente nei due precedenti mandati amministrativi.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori non facenti parte del consiglio Comunale partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri Comunali di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 17

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno due dei suoi componenti.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di presenza di due soli componenti le votazioni vanno assunte all'unanimità.

Le sedute della giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono partecipare ai lavori della giunta i dipendenti del Comune, cittadini o autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione, senza diritto di voto.

Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 18

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi ge-

nerali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli Uffici ed i Servizi.

Rientra nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19

Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 20

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il Segretario Comunale ne informa tutte le autorità previste dalla legge.

Capo IV

Il Sindaco

Art. 21

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, prov-

vede a dar impulso all'attività degli organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli altri organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini».

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla della spalla destra.

Art. 22

Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina ed organizza gli orari degli esercizi comunali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Provvede alla designazione, alla nomina e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed eventualmente il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura previa autorizzazione da parte della Giunta.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente provvede alla stipula delle convenzioni fra il Comune e altri Comuni o altri Enti pubblici.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 23

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro Assessore.

Art. 24

Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega - informa scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti ad efficacia esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Questi ultimi incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 25

Cessazione dalla carica di Sindaco

Salvo diversa disposizione di legge, le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal precedente comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Non ha luogo la sostituzione del Sindaco nel caso in cui, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio Comunale, si proceda anche alla nomina del Commissario.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale.

Una volta trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione, le dimissioni divengono irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Capo V

Norme comuni

Art. 26

Divieto generale di incarichi e consulenze

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

Art. 27

Pari opportunità

Ai sensi della legislazione vigente, vengono assicurate negli organi collegiali le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I

L'organizzazione amministrativa

Art. 28

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla base dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

In ogni caso spetta al Consiglio Comunale, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione:

- a) definire le linee generali dell'organizzazione burocratica dell'Ente;
- b) stabilire le modalità ed i limiti per la revisione e l'aggiornamento della struttura operativa e della dotazione organica, in funzione anche della attuazione del programma dell'amministrazione;
- c) individuare strumenti e principi che conferiscano flessibilità ed elasticità all'organizzazione degli uffici e dei servizi e favoriscano l'impiego del personale secondo la professionalità e le capacità individuali;
- d) stabilire il numero massimo dei dipendenti da incaricare della responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il numero massimo di incarichi esterni e di quelli ad alto contenuto di specializzazione;
- e) approvare la convenzione con altri Enti locali per la eventuale istituzione della figura del Direttore Generale, ferma restando la competenza del sindaco per la nomina, previa deliberazione della Giunta Municipale e con il concerto dei Sindaci o Presidenti degli altri Enti;
- f) individuare i settori e stabilire i criteri per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e di attività con gli altri enti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materia, prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione.

Negli stessi regolamenti vengono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 29

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi dei compiti e delle responsabilità gestionali.

Definiscono, in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni direzionali.

Il Sindaco conferisce ai dipendenti di adeguata qualifica funzionale e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale.

Il provvedimento di revoca motivato è assunto secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il Comune può associarsi con altri enti per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Art. 30

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso la apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della

giunta e cura la stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili dei servizi e degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione dei singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente, in qualità di responsabile di uffici e servizi.

In quest'ultima veste:

- a) impiega il personale secondo criteri di flessibilità e razionale suddivisione dei compiti e provvede alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività;
- b) assume gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedendo all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Ha poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assume direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge o in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella sua competenza.

Il Segretario è il capo del personale e ne è responsabile.

Il Segretario ha la Direzione complessiva della struttura operativa dell'Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco.

Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 31

Il Direttore Generale

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

Il Direttore Generale risponde direttamente del proprio operato al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

A tal fine provvede:

- a) definire, d'intesa con il Sindaco e gli Assessori, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio ed il piano esecutivo di gestione, nonché gli altri piani o programmi eventualmente affidatigli dall'amministrazione;
- b) verificare nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni;
- c) coordinare e sovrintendere all'attività gestionale, emanando direttive ed istruzioni operative verso i funzionari direttivi responsabili degli uffici e dei servizi, nel pieno rispetto comunque delle autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge;

Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'Ente.

Ove il Direttore generale non sia nominato, Il Sindaco, sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale, può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico, stabilito dalla Giunta.

Art. 32

Gestione amministrativa

I responsabili degli uffici e dei servizi sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine ai responsabili degli uffici e dei servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, secondo le competenze definite dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo.

I responsabili degli uffici e dei servizi in particolare:

- a) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari e la conseguente stipula dei contratti;
- b) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e l'adozione del provvedimento finale;
- c) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione;
- d) assumono gli atti di gestione finanziaria, di accertamento delle entrate e dei tributi rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con la modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- e) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

Sono di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide e comunque ogni altro atto previsto dalla legge.

La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 33

Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei responsabili degli uffici e dei servizi non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di «determinazioni» e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di «decreti».

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.

Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili degli uffici e dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Capo II

I servizi pubblici locali

Art. 34

I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate da Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzione a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto

delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sulla attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne la economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 35

L'Azienda Speciale

L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal consiglio Comunale, fra coloro abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i Componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina conferma e revoca del Direttore compete al Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.

Art. 36

L'Istituzione

L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell'istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il direttore.

Essi vengono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

Il Consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'istituzione.

Art. 37

Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato e operano per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra-comunali o a comuni contermini l'esercizio dei funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, una efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

TITOLO IV

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione e diritto all'informazione

Art. 38

Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel ter-

ritorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso la erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione o lo svolgimento di attività promozionali o ricreative;
- d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo viene annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 39

Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Gli elettori del Comune in numero non inferiore al 20% degli aventi diritto al voto, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 40

Referendum consultivo

Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione in ordine a questioni di notevole rilievo per la collettività cittadina.

Il referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta dalla metà più uno dei componenti, o su richiesta di almeno il 30% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 maggio ed il 15 giugno o tra il 15 ottobre ed il 15 novembre.

I referendum non possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Il Consiglio Comunale o la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, adotta entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione referendaria le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per la indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nell'apposito regolamento.

Art. 41

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

Chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante ha diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 42

Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Lo schema di Bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale, sono predisposti dalla Giunta Comunale e presentati al Consiglio Comunale entro il termine e con le modalità previste dal Regolamento Comunale di Contabilità.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno o diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale e

programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti, nonché dagli allegati previsti dal Regolamento di Contabilità.

Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, comunque, entro dieci giorni dell'adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio preventivo, la Giunta comunale, determina gli obiettivi di gestione e affida gli stessi ai responsabili degli uffici, unitamente alle necessarie dotazioni finanziarie, tenuto conto della struttura organizzativa dell'Ente, delle sue articolazioni in servizi e centri di costo e dei responsabili facenti capo ad essi.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

I risultati finali della gestione annuale sono rilevati con il rendiconto del Comune, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta Comunale deposita la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, corredata dalla relazione del revisore dei conti, presso la Segreteria Comunale a disposizione dei consiglieri con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Consiglio Comunale delibera l'approvazione del rendiconto per l'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 43

Demanio e patrimonio comunali

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e della utilità pubblica.

I beni comunali, mobili ed immobili sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge e del Regolamento di Contabilità.

L'impianto, la tenuta e l'approvazione degli inventari sono affidati all'economista comunale che si avvale della collaborazione dei Responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni.

L'economista comunale incaricato della tenuta dei beni ha l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del comune.

Art. 44

Revisione economico - finanziaria

Un Revisore dei conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

Il revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei conti.

Il Regolamento di Contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica e specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 45

Controllo di gestione e controllo di qualità

Onde verificare lo stadio di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, viene istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, il controllo economico di gestione viene attivato in concomitanza con l'applicazione della contabilità economica prevista per legge.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne dell'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

Art. 46

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore secondo le modalità e i termini previsti dalla legislazione vigente, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale.

Dalla Sede Municipale, 4 maggio 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE:
Dott.ssa Caterina Muscillo

(Approvato con deliberazioni del C.C. n. 26 del 26 giugno 1998 e n. 34 del 28 settembre 1999, ravvisate legittime dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 16 novembre 1998 ai nn. C.C. 6584 - 40446 di prot. e deliberazione C.C. n. 17 del 4 maggio 1999, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 21 giugno 1999 al nr. 30338 di prot.)

COMUNE DI GORIZIA

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica denominato Piano di recupero di «Piazza San Rocco».

Con deliberazione consiliare n. 27 di data 1 giugno 1999, divenuta esecutiva il 23 giugno 1999 (deposito all'Albo comunale dall'8 giugno 1999 al 22 giugno 1999), è stato formalmente adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica denominato Piano di recupero di «Piazza San Rocco».

In ottemperanza all'articolo 45, comma II della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti ed elaborati tecnici che formano parte integrante del Piano suindicato, saranno depositati per trenta giorni effettivi, nell'Ufficio urbanistica a far tempo dal 14 luglio 1999 e sino a tutto il 24 agosto 1999.

Gorizia, 24 giugno 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
E GESTIONE TERRITORIALE:
dott. arch. Clara Sgubin

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica denominato Piano di recupero di «Via Lunga».

Con deliberazione consiliare n. 28 di data 1 giugno 1999, divenuta esecutiva il 23 giugno 1999 (deposito all'Albo comunale dall'8 giugno 1999 al 22 giugno 1999), è stato formalmente adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica denominato Piano di recupero di «Via Lunga».

In ottemperanza all'articolo 45, comma II della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti ed elaborati tecnici che formano parte integrante del Piano suindicato, saranno depositati per trenta giorni effettivi, nell'Ufficio urbanistica a far tempo dal 14 luglio 1999 e sino a tutto il 24 agosto 1999.

Gorizia, 24 giugno 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
E GESTIONE TERRITORIALE:
dott. arch. Clara Sgubin

COMUNE DI GRIMACCO
(Udine)

Statuto comunale.

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1.0 Il Comune di Grimacco (di seguito «Comune») è ente autonomo territoriale, rappresenta i cittadini del Comune, ne cura gli interessi materiali e morali e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e le leggi della Repubblica italiana e le leggi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2.0 Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Grimacco.

Art. 2

Finalità

1.0 Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico dei cittadini del Comune, tutela il patrimonio storico e culturale della comunità locale, costituito in parte notevole dalla tradizione slovena locale.

2.0 Sostiene le iniziative e le attività volte ad affermare la cultura della pace e della convivenza su basi di reciproco rispetto e conoscenza tra tutte le componenti

linguistiche presenti sul suo territorio, affinché la dignità dell'uomo, espressione della realtà nella quale vive ed opera, sia salvaguardata.

3.0 Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio con l'obiettivo di realizzare un ambiente qualitativamente accettabile per i cittadini residenti.

4.0 Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni utilizza adeguati sistemi di pianificazione e programmazione stimolando la più ampia partecipazione singola ed associata. Concorre, tenendo sempre presenti le esigenze dei propri cittadini, a determinare gli obiettivi dei programmi dello Stato e della Regione provvedendo, per quanto di sua competenza, alla loro attuazione.

5.0 Il Comune può, per ottimizzare i vari servizi, delegare proprie funzioni alla Comunità montana Valli del Natisone ed alla Provincia di Udine, inoltre partecipare a consorzi tra enti pubblici ed enti pubblici e privati.

6.0 Il Comune può avvalersi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei per una adeguata informazione dei cittadini su tutti gli argomenti che interessano la sua area di competenza e le sue attività; questo in aggiunta ai tradizionali sistemi di notificazione e di pubblicazione sull'albo pretorio.

Art. 3

Territorio

1.0 Il Comune confina con i Comuni di Drenchia, San Leonardo, Savogna, Stregna e la Repubblica di Slovenia.

2.0 Il Comune si estende per 16,33 Km².

3.0 La sede municipale è sita nella frazione di Clodig.

4.0 Sul territorio comunale sono presenti le frazioni: Arbida, Brida Inferiore, Brida Superiore, Canalaz, Clodig, Costne, Dolina, Grimacco Inferiore, Grimacco Superiore, Liessa, Lombai, Plataz, Podlach, Rucchin, Scale, Seuzza, Slapovicco, Sverinaz, Topold.

4.1 La frazione di Scale si trova sul territorio del Comune di Drenchia: mentre sul territorio comunale, con uno status analogo, si trova la frazione di Malinsche i cui cittadini dipendono amministrativamente dal Comune di Drenchia.

4.2 Il Consiglio comunale, previo referendum consultivo indetto nel rispetto dei principi contenuti nel successivo articolo 22 e normato dal regolamento del referendum consultivo comunale, può modificare la denominazione delle frazioni.

Art. 4

Principi europeistici

1.0 Il Comune persegue le finalità ed i principi tendenti alla valorizzazione delle realtà ed autonomie locali, alla collaborazione con le comunità vicine nel con-

testo del progetto di unificazione politico-amministrativa dell'Europa Unita.

2.0 A questo fine opera per accelerare i tempi di questa unità, apportando il proprio contributo con il favorire forme di cooperazione, scambi, gemellaggi ed altri meccanismi di conoscenza e rispetto reciproco.

Art. 5

Segni distintivi

1.0 Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

2.0 Ogni qualvolta per norma, particolari solennità o ricorrenze viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, il Comune espone anche la bandiera dell'Unione Europea e le insegne comunali.

Art. 6

Tutela della salute

1.0 Il Comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze e stimolando l'azione degli enti a ciò preposti, a garantire il diritto alla salute dei cittadini; attua idonei ed efficaci strumenti per renderlo effettivo, impegnando particolare attenzione alla tutela della salubrità e sicurezza dell'ambiente; si impegna a realizzare, anche mediante accordi con altri enti, un efficiente servizio di assistenza sociale per i cittadini più deboli, in particolare per anziani, minori, inabili ed invalidi.

Art. 7

Tutela del patrimonio culturale

1.0 Il Comune si impegna a sostenere, anche finanziariamente, tutte le attività tese alla difesa del patrimonio culturale locale compresi i settori in cui è preminente la competenza di enti di livello superiore.

2.0 Sostiene concretamente tutte le associazioni che operano per lo sviluppo della cultura, comprese quelle che lavorano per lo sviluppo della cultura slovena locale.

3.0 Si impegna ad apportare il proprio contributo in ogni sede in modo che l'autorità proposta possa arrivare ad organizzare l'insegnamento della lingua slovena, accanto a quella italiana, nella scuola pubblica ed in particolare del dialetto locale nella scuola materna.

4.0 Accanto alla segnaletica stradale in lingua italiana viene apposta anche quella in dialetto sloveno locale, nella versione approvata dal Consiglio comunale.

Art. 8

Ambiente

1.0 Il Comune attua tutte le misure necessarie a ripristinare l'ambiente allo stato in cui le generazioni passate, con secoli di lavoro, l'avevano lasciato. A tal fine

promuove, anche economicamente, tutte le iniziative di associazionismo tendenti a questo obiettivo tra proprietari dei terreni e quanti sono interessati al loro recupero e conservazione.

2.0 Il Comune tutela il proprio patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della comunità.

3.0 Attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, si impegna con gli enti preposti alla eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico ed idrico.

4.0 Incentiva le squadre comunali ed altre strutture ed associazioni che operano per la difesa e conservazione del territorio e dell'ambiente.

Art. 9

Attività produttive

1.0 Il Comune coopera con gli enti a ciò deputati per ricostituire il tessuto produttivo locale con particolare attenzione ai settori agricolo, che attua anche funzioni di difesa ambientale, artigianale, turistico e dei servizi.

Art. 10

Attività sportive e del tempo libero

1.0 Il Comune promuove l'esercizio di attività sportive e del tempo libero con strutture proprie o rese disponibili da parte di terzi; ne assicura la fruizione a privati ed associazioni con appositi regolamenti, ove necessario.

2.0 Promuove e realizza idonee strutture, servizi ed impianti sportivi.

TITOLO II GLI ORGANI

Art. 11

Organi

1.0 Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2.0 L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 12

Il Consiglio

1.0 Il Consiglio, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita le potestà e le competenze previste dalla legge, conformandosi ai principi, alle modalità, ai criteri ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2.0 Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme previste dall'apposito regolamento.

3.0 La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro i dieci giorni successivi alla proclamazione e deve tenersi entro i successivi ulteriori dieci giorni. Nella prima seduta del Consiglio si deve provvedere alla convalida degli eletti.

4.0 Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5.0 Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

6.0 Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I poteri delle commissioni consiliari, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori saranno disciplinati da apposito regolamento.

7.0 I verbali delle deliberazioni consiliari sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale.

8.0 I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Possono, su richiesta, ottenere copia di atti amministrativi comunali, nel rispetto delle norme di legge e di quelle stabilite dal Regolamento disciplinante il diritto di accesso ed il procedimento amministrativo.

Art. 13

Giunta comunale

1.0 La Giunta è l'organo di governo del Comune; opera attraverso deliberazioni collegiali. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto al Sindaco o al Segretario comunale o al responsabile degli Uffici.

2.0 È composta dal Sindaco e da due assessori da lui nominati, tra cui un Vicesindaco. Di tali nomine il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3.0 Può essere nominato assessore qualsiasi cittadino, purché scritto nelle liste elettorali del Comune e che sia in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

4.0 Le riunioni della Giunta sono segrete.

5.0 La Giunta decade, e si procede allo scioglimento del Consiglio, nel caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 14

Il Sindaco

1.0 Il Sindaco è il capo del governo comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, sovrintendenza, vigilanza ed amministrazione.

2.0 Esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3.0 Prima di assumere le funzioni il Sindaco, nella seduta di insediamento, davanti al Consiglio comunale, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica italiana.

4.0 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del Comune; va portata a tracolla della spalla destra.

5.0 Le dimissioni del Sindaco vanno presentate per iscritto al Consiglio; si intendono a questo presentate anche se inviate con lettere raccomandata a tutti i consiglieri. Le dimissioni divengono irrevocabili e producono tutti gli effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 15

Il Vicesindaco

1.0 Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

2.0 In caso di impedimento od assenza del Vicesindaco, il restante assessore esercita la funzione sostitutiva del Sindaco.

TITOLO III

GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 16

Il Segretario comunale

1.0 Il Comune ha un Segretario comunale titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'apposito Albo; dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione ed esercita 12 competenze di cui alle norme seguenti.

2.0 Il Segretario comunale scelto tra gli iscritti all'Albo è nominato dal Sindaco. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La no-

mina del nuovo Segretario è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è riconfermato.

3.0 Il Segretario può essere revocato per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Sindaco e previa deliberazione della Giunta.

4.0 Il Segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco e dalle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici.

5.0 Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

6.0 Inoltre il Segretario comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. In caso di improvviso o grave impedimento del Segretario a partecipare alla seduta di Giunta o di Consiglio, il Sindaco può incaricare un assessore o un consigliere comunale a svolgere temporaneamente le funzioni di verbalizzazione della seduta;

b) roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) svolge l'attività di indirizzo e di controllo di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 127/1997;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

e) presiede le Commissioni di gara e di concorso.

Art. 17

Personale ed uffici

1.0 Il personale dipendente del Comune è organizzato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e profili professionali.

2.0 Gli uffici, tenute presenti le dimensioni del Comune, sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione al lavoro che deve essere realizzato, agli obiettivi che devono essere conseguiti ed al servizio che deve essere garantito ai cittadini.

3.0 Ogni atto o provvedimento riguardante il personale dovrà ispirarsi ai principi della responsabilità, della valorizzazione dell'apporto personale, della qualificazione professionale.

4.0 Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e con l'osservanza dei contenuti dei commi precedenti, uno o più regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà:

a) dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, i criteri per l'individuazione dei responsabili dei servizi;

b) garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;

c) responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, le regole per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina;

d) struttura organizzativo-funzionale inclusa la disciplina degli atti di competenza dei Responsabili degli Uffici;

e) modalità di assunzione e cessazione dal servizio nonché i requisiti per l'accesso e le modalità di assunzione agli impieghi;

f) disciplina degli incarichi a tempo determinato.

5.0 Gli atti amministrativi adottati dai Responsabili degli Uffici per l'attuazione degli obiettivi dell'Ente e per gli atti di gestione sono le determinazioni. Le determinazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 18

Servizi

1.0 Il Consiglio promuove e favorisce convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altre forme di collaborazione con altri enti pubblici ed in particolar modo con la Comunità montana, al fine di fornire servizi in modo razionale, quanto più possibile congruenti con le esigenze dei cittadini e con i minori costi possibili. Poiché l'area compresa entro i confini della Comunità montana è omogenea ed i servizi che devono essere offerti sono analoghi per tutti i Comuni è di primario interesse del Comune che questi vengano forniti in modo omogeneo per l'intera zona compresa nelle Valli del Natisone-Nediske Doline.

2.0 Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune si avvale delle proprie strutture nonché della concorrenza di altri soggetti pubblici e privati.

3.0 La gestione dei servizi, una volta definita la loro adeguatezza alle esigenze dei cittadini e valutata la convenienza economica, può essere esercitata nelle forme più convenienti scelte dall'Amministrazione comunale con i soli limiti imposti dalla legge.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 19

Partecipazione dei cittadini

1.0 Il Comune stimola la partecipazione dei cittadini sia singoli che associati all'attività dell'Ente.

2.0 Privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente. A tal fine favorisce la formazione, lo sviluppo e la vita di tutti gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, o che perseguono finalità scientifiche, culturali, di promozione civile e sociale,

di salvaguardia dell'ambiente naturale, del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, del tempo libero e dello sport.

3.0 Il Comune riconosce le Pro Loco come strumento di promozione turistica e ricreativa locale. Esse possono essere chiamate ad esprimere il proprio parere tecnico-consultivo in merito alle problematiche del loro settore. Il Comune può sostenere le Pro Loco, sia finanziariamente che con apporti tecnico-professionali ed organizzativi.

4.0 Per ottenere il sostegno comunale le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, dovranno essere rappresentative degli interessi dei cittadini locali, dovranno avere una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 20

Pubblicità degli atti

1.0 Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell'azione amministrativa.

2.0 Presso gli uffici dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti nell'apposito regolamento, avere precise informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame di domande ed istanze, nonché prendere visione degli stessi ed ottenerne eventuali copie secondo le disposizioni sancite da apposito Regolamento.

Art. 21

Interventi nel procedimento amministrativo

1.0 I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.

2.0 La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opere dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi collettivi.

3.0 Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4.0 Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5.0 Qualora sussistano particolari esigenze di celerità il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo mediante

forme di pubblicità alternative idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione, ad informare gli interessati.

Art. 22

Referendum consultivo

1.0 Qualora il 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente lo richieda per iscritto, è indetto il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale. Il referendum non è ammesso per le seguenti materie:

- tributi, tariffe, variazioni di bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- nomine e designazioni.

2.0 Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il cinquanta per cento degli elettori aventi diritto.

3.0 Nel caso in cui un referendum abbia avuto esito negativo non è ammesso ripeterlo, sulla stessa materia, nei cinque anni successivi.

4.0 Un apposito regolamento disciplina l'ammissibilità dei referendum, le modalità di presentazione, esecuzione e di controllo.

Art. 23

Il difensore civico

1.0 Presso il Comune è istituito l'ufficio del difensore civico per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

2.0 Il difensore civico segnala al Sindaco ed al Segretario comunale, anche di propria iniziativa, abusi, carenze, disfunzioni e ritardi dell'Amministrazione comunale nei riguardi dei cittadini.

3.0 Il Comune potrà avvalersi, per l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico, di forme di collaborazione con i Comuni limitrofi e con la Comunità montana. Nel rispetto delle norme impartite dall'articolo 8 della legge 142/1990 saranno disciplinati, mediante convenzione concordata tra gli Enti aderenti, l'elezione, le prerogative e le funzioni, le incompatibilità nonché la sede dell'Ufficio del difensore civico.

4.0 Il difensore civico, per poter espletare con efficacia la sua attività, deve conoscere oltre alla lingua italiana anche quella slovena, eventualmente anche solo nella varietà del dialetto locale.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 24

Finanza locale

1.0 Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze proprie e trasferite.

2.0 Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 25

Regolamento di contabilità

1.0 Il Regolamento di contabilità disciplina l'attività finanziaria e contabile del Comune nel rispetto delle norme del D.L. 77/1995, in attesa che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ridisciplini con proprie leggi la materia in base ai poteri attribuiti dallo Statuto regionale.

Art. 26

Revisore del conto

1.0 Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore del conto.

2.0 Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze ed è rieleggibile una sola volta.

3.0 Ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, rimanendo vincolato al segreto d'ufficio e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4.0 Risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai doveri d'istituto con la diligenza del mandatario.

5.0 Le modalità di espletamento dell'incarico e le funzioni del Revisore del conto sono stabilite dal Regolamento di contabilità e, per le norme dichiarate inderogabili, al Capo VIII del D.L. 77/1995.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 27

Statuto

1.0 Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale: ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2.0 Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 28

Regolamenti

1.0 Il Consiglio adotta i regolamenti di sua competenza previsti dalla legge e dal presente statuto nonché l'adeguamento dei regolamenti preesistenti ai principi in esso contenuti.

2.0 Sino all'adozione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore i regolamenti attualmente vigenti nelle parti non contrastanti con lo statuto comunale.

Art. 29

Ordinanze, circolari, direttive

1.0 Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2.0 Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, adeguatamente motivate, nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 30

Entrata in vigore dello statuto

1.0 Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità dell'organo tutorio, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2.0 Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione di avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3.0 Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.

4.0 Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Grimacco, 5 febbraio 1999

IL SINDACO: Lucio Paolo Camalaz

(Approvato con deliberazione consiliare 5 febbraio 1999, n. 5 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 26 aprile 1999 al n. 24009/99 di prot.)

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. d'iniziativa privata relativo alla zona «C» del capoluogo - comparti 1-2-3-4. Ditta proponente: Viglietti Aldo, Roberto, Andreina, Giovanna, Cristina, Orietta, Carlo e Prosdocimo Carla.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, così come modificata dalla

legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 e legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 3 maggio 1999, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla zona «C» del capoluogo - comparti 1-2-3-4, presentato dalla Ditta Viglietti Aldo, Roberto, Andreina, Giovanna, Cristina, Orietta, Carlo e Prosdocimo Carla.

L'atto deliberativo unitamente agli elaborati tecnici, è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Le osservazioni e opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al Protocollo comunale, durante l'orario ordinario d'ufficio, oppure a mezzo del Servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Pasiano di Pordenone, 22 giugno 1999

IL SINDACO: Paolo Santin

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

(Pordenone)

Avviso di adozione del P.R.P.C. n. 2 di iniziativa pubblica «Area centrale» - Aree di coordinamento n. 1-2-3.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, articolo 45, legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31 maggio 1999, è stato adottato il P.R.P.C. n. 2 di iniziativa pubblica «Area centrale» - Aree di coordinamento n. 1-2-3;
- che il P.R.P.C. n. 2 di iniziativa pubblica «Area centrale» - Aree di coordinamento n. 1-2-3, completo in tutti i suoi elementi, dal lunedì al venerdì, festività esclusa ed in orario di apertura al pubblico, sarà de-

positato, in libera visione, presso l'Ufficio segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.;
- nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Sulle osservazioni ed opposizioni il Consiglio comunale sarà tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Dalla residenza municipale, 2 luglio 1999

IL SINDACO: Danilo Del Piero

COMUNE DI UDINE

Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano particolareggiato del Centro città relativa alla nuova articolazione planivolumetrica di edifici in via Marco Volpe - via Castellana.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 d'ord. n. 44942 di prot. gen. del 22 aprile 1999, è stata adottata la variante n. 7 al Piano particolareggiato del Centro città relativa alla nuova articolazione planivolumetrica di edifici in via Marco Volpe - via Castellana.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni la suindicata delibera di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dall'8 luglio 1999 al 12 agosto 1999.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni o opposizioni redatte in carta legale.

Eventuali grafici allegati devono essere prodotti in originale muniti di opportuna marca da bollo e in sei copie.

Udine, 7 luglio 1999

IL DIRIGENTE DI SETTORE:
arch. Settimo Dainese

FRIULIA S.p.A.
FINANZIARIA REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
TRIESTE

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria.

I signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Trieste, presso la Sala Convegni della FRIULIA, via Locchi, n. 21/b, per il giorno 29 luglio 1999, alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 1999, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. approvazione del piano di impresa e di riorganizzazione interna;
2. approvazione del programma per l'utilizzo del fondo di dotazione;
3. emolumenti degli Organi sociali.

Parte straordinaria

1. modifica degli articoli 5, 6, 22 e 29 dello Statuto sociale;
2. aumento del capitale sociale di lire 60 miliardi da effettuarsi, gratuitamente mediante utilizzo parziale del fondo di dotazione.

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti, che abbiano depositato almeno cinque giorni prima della data di convocazione le loro azioni, presso la sede sociale oppure presso i seguenti istituti bancari: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Commerciale Italiana S.p.A., Cassa di Risparmio di Trieste - Banca S.p.A., Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A., Banca di Roma S.p.A., Banca Popolare FriulAdria S.p.A., Banca Credito Agrario Bresciano S.p.A., Credito Italiano S.p.A., Banca Antoniana - Popolare Veneta Soc. Coop. p.a. a r.l., San Paolo - IMI S.p.A.

Trieste, 1 luglio 1999

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE:
dott. Franco Asquini

MEDIOCREDITO DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
UDINE

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa legge regionale 22 aprile 1999, n. 9, articolo 23.

Con riferimento ai disposti dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - si informa che le istituzioni creditizie interessate ad attivare finanziamenti nel comparto dell'edilizia abitativa agevolabili ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 1999, n. 9, sono tenute a rivolgere istanza di convenzionamento alla Società gestrice del Fondo di cui al citato articolo 23 della legge regionale 9/1999, Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - via Aquileia, n. 1 - 33100 Udine, a mezzo lettera raccomandata che dovrà essere recapitata entro e non oltre le ore 12 del 14 agosto 1999 all'indirizzo della Società medesima.

L'elenco delle Banche che inoltreranno la richiesta nei termini suindicati sarà reso noto all'atto della pubblicazione del bando per l'accesso alle agevolazioni previste dalla norma in questione.

IL PRESIDENTE: avv. Aldo Boschi

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico relativo a 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 849 del 23 giugno 1999 del Responsabile dell'Unità operativa politiche del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

n. 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; con riserva di 1 posto ai sensi dell'articolo 1 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale avente diritto, in servizio di ruolo presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

Da assegnare per l'espletamento dei compiti specifici del tecnico di anatomia ed istologia patologica e citodiagnostica, all'Unità operativa di anatomia patologica.

Requisiti specifici di ammissione

1. Attestato di corso di abilitazione per tecnico di anatomia istologia patologica e citodiagnostica, di durata triennale, svolto in presidi del S.S.N., al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio biomedico, ovvero attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio, di durata almeno biennale, svolto in presidi del S.S.N., al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
2. iscrizione all'albo professionale, ove esistente, atte-

stata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (articolo 2, comma 3, legge 127/1997).

Prove di esame:

Prova scritta: su argomenti relativi al posto messo a concorso.

Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b. idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

- c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione corrispondente all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il

trigesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - IV piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

- a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. 403 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, e il curriculum formativo e professionale datato e firmato (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'UO concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione dei concorsi e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 è composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

Punteggio

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 50 punti per i titoli;
- b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 25 punti per la prova scritta;
- b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 25
- b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni: 15
- c) curriculum formativo e professionale: 10.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova (13.5).

Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997).

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti del ruolo tecnico.

Con decreto del Direttore generale 3 marzo 1999, n. 351 è stata approvata la graduatoria di merito della pubblica selezione, per titoli ed esami, a n. 4 posti di ruolo tecnico-operatore tecnico-elettricista impiantista (livello retributivo 5°):

- 1) Seffino Alvio nato l'1 settembre 1962 - punti 77,920 su punti 100
- 2) Lizzi Domenico nato il 18 maggio 1961 - punti 70,450 su punti 100
- 3) Desinano Gabriele nato l'1 aprile 1967 - punti 64,600 su punti 100
- 4) Pividori Andrea nato il 16 ottobre 1972 - punti 63,450 su punti 100
- 5) Desinano Daniele nato l'1 aprile 1967 - punti 62,850 su punti 100
- 6) Cantone Claudio nato il 22 luglio 1967 - punti 55,500 su punti 100
- 7) Covassin Francesco nato il 21 agosto 1967 - punti 54,700 su punti 100
- 8) Chiaruttini Luca nato il 4 ottobre 1967 - punti 54,600 su punti 100
- 9) Colaut Alessandro nato l'8 settembre 1972 - punti 54,000 su punti 100
- 10) Giorgiutti Massimo nato il 9 maggio 1965 - punti 53,500 su punti 100
- 11) Busato Antonio nato il 20 maggio 1966 - punti 52,500 su punti 100
- 12) Cuomo Donato nato l'8 maggio 1970 - punti 52,000 su punti 100
- 13) Picco Eraldo nato il 26 settembre 1972 - punti 50,800 su punti 100
- 14) Borgna Luca nato il 9 agosto 1973 - punti 50,000 su punti 100
- 15) Bertossi Devis nato il 7 febbraio 1971 - punti 49,700 su punti 100
- 16) Rosso Adriano nato il 13 maggio 1966 - punti 49,650 su punti 100
- 17) Copetti Nicola nato il 24 novembre 1970 - punti 48,550 su punti 100
- 18) Pacini Luigi nato il 7 giugno 1968 - punti 48,450 su punti 100
- 19) Maio Giuseppe nato il 12 luglio 1960 - punti 46,400 su punti 100
- 20) Dreossi Sandro nato il 26 novembre 1965 - punti 45,000 su punti 100
- 21) Galai Christian nato il 27 luglio 1975 - punti 43,700 su punti 100
- 22) Tami Giuliano nato il 24 marzo 1959 - punti 37,400 su punti 100

Con determinazione dirigenziale S.O. Politiche del personale 17 maggio 1999, n. 131 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di ruolo tecnico - assistente tecnico - perito industriale ad indirizzo elettronico):

1) Miconi Claudio nato il 18 maggio 1968 - punti 35,500 su punti 100

2) Michelizza Loris nato il 31 agosto 1970 - punti 34,200 su punti 100.

IL RESPONSABILE DELLA SO POLITICHE
DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
UDINE

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di posti di operatore professionale di 1^a categoria collaboratore.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, 3^o comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il giorno 17 agosto 1999, si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ora a fianco di ciascuno indicata:

- n. 18 posti di operatore prof.le di 1^a categoria collaboratore infermiere professionale - ore 9.00
- n. 4 posti di operatore prof.le di 1^a categoria collaboratore terapeuta della riabilitazione - ore 9.10
- n. 1 posto di operatore prof.le di 1^a categoria collaboratore tecnico educazione e riab. psichiatrica e psicosociale - ore 9.20.

Il sorteggio avrà luogo presso la biblioteca della sede amministrativa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friul» - piazzetta Portuzza, 1 - Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli, 29 giugno 1999

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di assistente sociale 7^a q.f. per il servizio sociale dei Comuni.

Con deliberazione del Direttore generale n. 281 del 18 giugno 1999 è stata approvata la graduatoria generale

di merito, dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di assistente sociale 7^a q.f. per il Servizio sociale dei Comuni.

I candidati idonei si sono così di seguito classificati:

1 - Guarise Lorenza, nata il 15 agosto 1969 - punti 84,000/100;

2 - Lavia Thomas, nato il 14 agosto 1973 - punti 76,360/100;

3 - De Faccio Antonella, nata il 24 luglio 1964 - punti 76,050/100;

4 - Valent Michela, nata il 12 aprile 1974 - punti 72,775/100;

5 - Mondini Federica, nata il 5 giugno 1973 - punti 72,200/100;

6 - Puntel Loretta, nata il 4 novembre 1971 - punti 71,325/100;

7 - Puglisi Paola, nata il 6 luglio 1962 - punti 69,000/100;

8 - Bernava Giovanni, nato l'1 aprile 1968 - punti 65,075/100.

Gemona del Friuli, 30 giugno 1999

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»
PALMANOVA (Udine)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico di 1^o livello dirigenziale della disciplina di anestesia e rianimazione.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico di 1^o livello dirigenziale della disciplina di anestesia e rianimazione:

1 Chiarandini Paolo	Punti 75,915/100
2 Spasiano Alessandra	Punti 74,461/100
3 Divella Michele	Punti 66,677/100
4 Pipitone Marilena	Punti 63,593/100

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, decorre il termine di efficacia della graduatoria.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI
BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO
ED AGLAIA DE MANUSSI»

TRIESTE

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Ospedale pediatrico regionale

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di ingegnere dirigente.**

In attuazione alla determinazione n. 290 del 9 giugno 1999 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 1 posto di ingegnere dirigente.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento organico dell'Istituto, modificato, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e secondo le indicazioni del Ministero della sanità, con decreto n. 23 del 22 febbraio 1999.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Al suddetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi nazionali.

I requisiti generali richiesti per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento della idoneità fisica dell'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo

di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti specifici per l'ammissione al suddetto concorso sono:

1. diploma di laurea in ingegneria civile;

2. abilitazione all'esercizio professionale;

3. cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative, almeno quinquennali, con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuata, almeno quinquennale, presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate, della stessa durata, presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo;

3. iscrizione all'albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (come previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Le domande di partecipazione al suddetto concorso redatte in carta semplice secondo l'allegato schema, come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, devono essere rivolte al Commissario straordinario dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste e presentate o spedite nei modi successivamente indicati.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

I candidati dovranno produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (pagamento diretto presso la cassa dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - con l'indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento oppure tramite CCP 10979342 indirizzata a Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - Trieste), in nessun caso rimborsabile;

– certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'Ordine professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da

enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero - professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal suddetto Regolamento Organico all'articolo 11.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 2 della legge n. 15/1968 è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Istituto, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento favorevo-

le, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, all'Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste - entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'organo competente dell'Istituto, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

b) prova pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto.

c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, nonchè su altre materie indicate nel bando di concorso.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami -, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato

agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globalmente attribuito alle prove d'esame;
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame;
- punteggio attribuito alla precedente prova d'esame, seguendo l'ordine decrescente di espletamento;
- appar articolo 9, legge 16 giugno 1998, n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata dall'organo competente, che provvederà alla nomina del/dei vincitore/i.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza professionale e amministrativa del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del CCNL per l'area della dirigenza professionale e amministrativa del 5 dicembre 1996.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento organico dei Servizi e del personale dell'Istituto.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì alle giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 (sabato escluso) all'Ufficio concorsi dell'Istituto per l'infanzia di Trieste - via dell'Istria, n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281).

Trieste, 29 giugno 1999

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Commissario straordinario
dell'Istituto per l'infanzia
Via dell'Istria, n. 65/1
34137 Trieste

..I... sottoscritt... (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. post... di
. bandito il n.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a il ;
- di risiedere a , via n. ;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ;
- (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo);

- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

- di non aver riportato condanne penali;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea):

.....
 conseguito il presso (Università) (b);

- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) presso (Università) (b);

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

- iscritto all'Albo professionale di ;

- cinque anni di servizio ;

- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c):

.....
 - di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: (d);

- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:

..... (allegare documentazione probatoria);

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig.

via n.

telefono n.

C.A.P. n. città

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data

(firma)

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Istituto la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste

ovvero

- presentare all'Ufficio concorsi - Istituto per l'infanzia di Trieste - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30-12.30 - 14.00-15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30-12.30).